



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

Indagine funzionale sui ministri di culto nell'ordinamento italiano. Alla prova della legislazione vigente e delle Intese già approvate

DOMENICO BILOTTI

1. Ministri di culto e attuazione dell'art. 8 della Costituzione. Altre (e più rilevanti) difficoltà interpretative

Più brevi cenni verranno ora rivolti alle Intese già approvate con legge. Ciò si rivela fondamentale per uno studio comparato sull'evoluzione delle discipline relative ai ministri di culto, ma soprattutto potrà far agilmente verificare che l'auspicata tutela del pluralismo, rimessa al principio di bilateralità, dopo gli ottimistici inizi, par essere appannata, o addirittura in aperta crisi. Un primo segnale di questa crisi giunge, del resto, dalle Intese prima richiamate. Per quanto riguarda la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova e l'UBI, è il caso di osservare che un primo testo di Intesa era già stato raggiunto il 20 marzo del 2000 e che, se è stato necessario intervenire ai fini della nuova stipula, ciò non è dovuto a un limite dei due gruppi "confessionali", bensì ad una precisa inadempienza parlamentare rispetto agli accordi presi nel 2000¹. L'Interprete potrà rinvenire alcune differenze, confrontando il risultato del 2007 con quello precedente, ma in realtà è opportuno osservare come quelle Intese non siano state approvate con legge per il concludersi di quella legislatura l'anno successivo, in un clima politico che evidentemente non consentiva il rispetto degli impegni. Nella legislatura successiva, la XIV, l'enfasi generale su una legislazione organica sostitutiva della normativa del '29 e del '30 fece venir meno l'urgenza di concludere il lavoro già intrapreso

¹ Simili disfunzioni nel "meccanismo" bilaterale non sono comunque nuove, nella politica parlamentare ecclesiastica. A questo riguardo, può ricordarsi il caso dell'Intesa modificativa tra governo della Repubblica e Tavola Valdese, risalente al 3 aprile del 1986. Il disegno di legge recepì, n. 3723/1986, fu effettivamente presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non ebbe corso; ciò fu probabilmente dovuto all'approvazione della legge 18 giugno 1986, n. 281, che – in via generale –, in tema di istruzione scolastica, disponeva similmente alla pattuizione particolare del 1986.

e, come già ricordato, nelle varie proposte vagliate, v'erano, pure, disposizioni relative ai ministri di culto, che certo avrebbero reso più omogenea ed accessibile l'intera materia. Tuttavia, caducati anche questi progetti², nel 2007, con la nuova legislatura in fase di prematura conclusione, le Intese raggiunte parvero destinate ad una ulteriore fase di "inattuazione".

Guardando criticamente ai successivi frutti della concertazione bilaterale, ben si comprende come la stasi legislativa abbia acuito tutte le problematiche sin qui osservate, aggravando la pedissequa sopravvivenza di quella bipartizione tradizionale "ministri di culto"/"ministri di culto con cura d'anime" che va perdendo la propria capacità, normativa e rappresentativa, del reale³.

Tra le due Intese del 2000 e quelle del 2007 vi sono soltanto quattro atti di natura regolamentare degni di nota: tre riguardano il riconoscimento di lauree e diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di Teologia; si tratta in sostanza del provvedimento applicativo dell'art. 15 della legge 11 agosto 1984, n. 449 e due modifiche, non del tutto significative, a stretto giro⁴. Nel 2003 giunge un omologo decreto attuativo in merito all'art. 13 della legge 8

² Antecedentemente alla conclusione della legislatura e all'accantonamento delle procedure di approvazione delle Intese e del progetto di legislazione generale, si fa comunque portavoce di queste perplessità VINCENZO PACILLO, *Dai principi alle regole? Brevi note critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (<http://www.statoechiese.it>), febbraio 2008, con note critiche sulla predisposizione del testo unificato (*ibidem*, 2) e una rivisitazione, nella materia *de qua*, del concetto di "autorità indipendente", per il raggiungimento di scopi tipici di garanzia e controllo (*ibidem*, 4).

³ Numerosi esempi possono suffragare questa ipotesi di studio. Può, innanzitutto, ritenersi che il concetto di "cura d'anime" non possa essere applicato a quelle tendenze mistico-religiose che, pur professando una peculiare credenza verso un'entità trascendente, non accettino convinzioni e convenzioni poggiate su assunti animistici. In secondo luogo, il concetto di giurisdizione, etimologicamente, richiama il sintagma "*ius dicere*", identificando, cioè, il soggetto concretamente deputato a pronunciare "*ius*" (nei sistemi di giustizia confessionale, questo ruolo è sovente esercitato da ministri di culto). Un simile concetto, però, potrebbe non risultare accettabile per quei gruppi, specie di ispirazione "New Age", per i quali le condotte umane restano insindacabili da parte di autorità esterne alla persona stessa. L'assenza di una mediazione ministeriale e di dogmi, in funzione sia disciplinare interna che di relazione con gli altri fenomeni sociali, è stigmatizzata in MASSIMO INTROVIGNE, *Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici, dallo spiritismo al satanismo*, SugarCo, Milano, 2003. Recupera, invece, almeno alcuni elementi positivi GIORGIO GALLI, *Appunti sulla new age*, Kaos, Milano, 2003.

⁴ Elencando succintamente: D. M. 26 marzo 2001 (*Riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449*), D. M. 24 maggio 2001 (*Modificazioni al decreto 26 marzo 2001 concernente il riconoscimento di lauree e di diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia, ai sensi della legge 11 agosto 1984, n. 449*), D. M. 19 dicembre 2001 (*Modificazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 concernente il riconoscimento di lauree e diplomi in teologia rilasciati dalla facoltà Valdese di teologia*). Come si vede, ciascun provvedimento si richiama all'antecedente: ciò migliora, innegabilmente, la leggibilità e applicabilità della relativa disciplina, ma altrettanto può dirsi che non si tratta di novità tali da poter destare un qualche entusiasmo nell'Interprete chiamato all'applicazione di quelle norme.

marzo 1989, n. 101, relativa al riconoscimento dei titoli rilasciati dalle scuole rabbiniche⁵. La situazione dopo il 2007 è ancor più grigia, come se il punto inerziale dei rapporti “Stato-Chiese” fosse stato realmente raggiunto: si segnalano una novella alla regolamentazione attuativa del summenzionato art. 15 e il calendario delle festività ebraiche, impegno “rituale” desumibile dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge n. 101 relativa all’Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (*officium* burocraticamente *renovandum* secondo la tempistica colà prevista, *entro il 30 giugno di ogni anno*)⁶.

In fin dei conti, risultano di modesto impatto, almeno ai fini di una più puntuale enucleazione di prerogative e caratteri dei ministri di culto nelle due confessioni stipulanti, anche i provvedimenti legislativi finalmente promulgati: una modifica alla legge di approvazione dell’Intesa tra il Governo e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste (finalizzata al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso l’Istituto Avventista di Cultura Biblica⁷) e una, ben più discussa, relativa alla partecipazione della Tavola Valdese al riparto delle quote inesprese in materia di otto per mille.

La politica legislativa ecclesiastica dell’ultimo decennio può esser riletta come semplice manutenzione della normazione vigente: le opzioni più evidentemente innovative non si sono ancora tradotte in *leges*, né sembrano sul punto di farlo in breve tempo.

Sebbene l’indagine comparata procederà per istituti, nel tentativo di rinvenire nella legislazione di derivazione bilaterale una piattaforma normativa co-

⁵ In questo caso il riferimento è al D. M. 2 luglio 2003 (*Disposizioni di attuazione dell’articolo 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche*). Anche qui può osservarsi come, per quanto le norme in esame non paiano connotate dalla bassa leggibilità di altri testi in argomento, il tenore complessivo degli interventi di modifica non possa non tradire una evidente fase di stanca dell’attività legislativa e regolamentare. Talune peculiarità osservabili nel sistema dell’istruzione ebraica possono esser colte, sebbene considerata la prospettiva radicalmente critica dell’opera riferita, in ARIEL TOAFF, *Ebraismo virtuale*, Rizzoli, Milano, 2008, pp. 29-49.

⁶ In ogni caso, l’elenco di queste festività risulta individuato dall’Intesa, almeno per quel che riguarda contenuto e simbologia essenziale delle celebrazioni: Capodanno -Rosh Hashanà, Vigilia e digiuno di espiazione -Kippur, Festa delle Capanne -Succoth, Festa della Legge -Simhat Torà, Pasqua -Pesach, Pentecoste -Shavuoth, Digiuno del 9 di Av.

⁷ Il che spinge a ritenere, con ragione, che, pur senza integrare le caratteristiche normativamente associabili ai ministri di culto, gli studenti di questo e altri istituti, confessionalmente orientati, rilevino in qualche misura nell’ordinamento giuridico italiano, nella prospettiva ecclesiasticistica. Così anche è da ritenersi almeno per gli studenti della Facoltà valdese di teologia (cfr., al riguardo, il secondo comma dell’art. 15 della l. n. 449/1984), dell’Istituto biblico italiano (cfr., in merito, il terzo comma dell’art. 10 della l. n. 517/1988), del Collegio Rabbinico italiano di Roma, della Scuola rabbinica Margulies-Disegni di Torino e delle scuole rabbiniche comunque approvate dall’Unione delle rispettive Comunità (cfr., anche ai fini dell’individuazione degli istituti, il terzo comma dell’art. 13 della l. n. 101/1989).

mune riferibile ai ministri di culto, adottare un criterio espositivo cronologico, per tutte le Intese ulteriori alla confusa stagione *pattizia* del 2007, consentirà di cogliere i mutamenti più rilevanti che si registrano nella materia⁸. L'analisi dovrebbe perciò partire dall'Intesa con la Tavola Valdese, dovendosi osservare, proprio in quella prospettiva comparata che si è riconosciuta ineliminabile per saggiare il grado di efficacia⁹ e ragionevolezza¹⁰ della normativa sui ministri di culto, che il Legislatore italiano ha spesso proceduto in modo sbrigativo nella regolamentazione del fatto religioso, abbinando – ai più dettagliati accordi con la Chiesa Cattolica Romana – forme, non sempre riuscite, di disciplina e tutela del sentimento religioso dei non appartenenti a questa Chiesa. Così era stato nel 1929 e nel 1930, quando, a seguito della stipulazione dei Patti Lateranensi, il Legislatore si era premurato di adottare una legge generale, di derivazione in questo caso unilaterale (sulla scia delle politiche *lato sensu* giurisdizionaliste fatte proprie dal Legislatore dello Statuto Albertino)¹¹, le

⁸ La peculiarità dell'approccio comparatistico nel diritto ecclesiastico si è spesso presentata in comparazioni “geografiche” (tra ordinamenti di Paesi diversi), prima che sul piano diacronico. Anche una simile opzione può consentire di ottenere interessanti risultati di studio. Cfr., ad esempio, CESARE MIRABELLI, *Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica*, in ID, FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, FRANCESCO ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 1997, 9-85. Per altri approcci comparatistici, “[...] lo Scaduto ed il Ruffini, pur concordando nel ritenere opportuno lo studio dei sistemi germanici di amministrazione dei beni ecclesiastici, muovevano secondo prospettive non del tutto coincidenti. Il primo affermava che occorre valutare la “riuscita sociologica” delle leggi di riforma in Germania, “paragonare l'ambiente della medesima, ricercare se e quanto esse siano applicabili fra noi, quale esito hanno avuto colà le speranze e i timori dopo quattordici anni circa di prove, e quali presunzioni se ne possono trarre per l'Italia: studio che evidentemente non si ha da fare sui libri, ma sui luoghi, trattandosi di esaminare non più il problema giuridico, ma quello sociale” (F. Scaduto, *Santa Sede, in Digesto italiano*, XXI, 1, Torino, 1891, p. 671)”, *ibidem*, 11, n. 6. Problematiche di interazione con altre branche del diritto, o ordinamenti esteri muniti di proprie singolarità, riguardano anche altre discipline, specie in ambito civilistico – il che influenzava pure il diritto ecclesiastico, ove si consideri che i temi del confronto erano soprattutto costituiti dall'amministrazione dei beni e dall'analisi dello statuto giuridico dei ministri di culto. “Come sottolinea R. Nicolò, la dottrina civilistica italiana, che ha lavorato negli anni immediatamente successivi alla codificazione, ha fatto più o meno quello che gli stessi compilatori del codice civile avevano fatto. Allo stesso modo che il nostro codice civile si era modellato sul codice francese, la nostra dottrina si modellava su quella francese, adottandone i metodi di indagine e gli orientamenti applicativi” (*Diritto Civile, in Enc. Dir.*, XII, p. 918)”, *ibidem*, 14, n. 15.

⁹ In questo caso, infatti, non solo la prospettiva comparata può funzionare sul piano normativo (confronto tra discipline), ma anche tra modalità attuative delle discipline poste a confronto. Si può rinvenire questa peculiare *issue* metodologica in JOHN RAWLS, trad. it. U. Santini, rev. S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano, 2008, pp. 197-202.

¹⁰ Per capire cosa potrebbe intendersi, nella materia in esame, per “ragionevolezza”, conviene rifarsi ancora a (a cura di) ALESSANDRO ALBISETTI, GIUSEPPE CASUSCELLI e NATASCIA MARCHEI, EDOARDO DIENI, *Diritto & Religione vs. “Nuovi” Paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, cit., 37-38, ove l'A. fa, almeno in parte, proprie riflessioni svolte dal giurista Calabresi.

¹¹ Per cogliere questo passaggio, come pure i successivi rilievi sulle connessioni tra politica ecclesia-

cui più penetranti restrizioni insistevano soprattutto sulla esplicazione dei riti e, appunto, sulle prerogative dei ministri di culto. Seguivano alcuni provvedimenti di natura regolamentare volti a fissare le modalità attuative della legge richiamata¹²; quanto alla minoranza religiosa più cospicua e radicata in quel periodo, quella ebraica, venivano adottate delle misure sostanzialmente repressive, distinte dalla legislazione generale (sovrapposizione di elementi di derivazione bilaterale e di una stretta poliziesca sulle *minoranze*), la cui carica autoritaria, tuttavia, appare cosa meno grave delle leggi razziali o della tutela penale della razza contenuta nello stesso codice penale sostanziale del 1930 – si noti, ancora una volta, la quasi perfetta contemporaneità dei tre provvedimenti.

Una simile congiuntura di politica religiosa contraddistingue anche la prima metà degli anni Ottanta: agli Accordi modificativi del 1984 tra Stato italiano e Chiesa Cattolica, che sanciscono il tramonto, anche formale, della religione di stato, ma che confermano l'indole *benevola* di governo e legislazione nei confronti della Chiesa Cattolica e della Santa Sede, seguono a stretto giro le

stica (in senso sostanziale: politica delle relazioni con i gruppi religiosi) e politica legislativa (in senso formale: tipologia di provvedimenti adottati e denominazione degli stessi), cfr. CARLO GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1994*, Laterza, Roma-Bari, 2006 – che pure può non affrontare gli sviluppi sul tema registratisi nell'ultimo quindicennio –; dello stesso A., con alcune indicazioni relative alla regolamentazione giuridica di istituti che ben si prestano a una rilettura ecclesiasticistica (matrimonio, prerogative delle persone fisiche, disciplina e attività perseguibili dalle persone giuridiche), cfr. *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

¹² Sul tema specifico dei rapporti con la comunità ebraica, si noti la sentenza che dichiarava l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 15, 16 (*recte*: 17), 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 56, 57, 58 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, quelle norme, cioè, che assegnavano alle comunità israelitiche il carattere di enti pubblici, elemento rilevante, ad esempio, ai fini della sindacabilità dei provvedimenti intraconfessionali e della giurisdizione attivabile in caso di violazioni (più facilmente rilevabili in caso di natura pubblicistica dell'ente). “*La natura pubblica della personalità giuridica conferita alle comunità israelitiche dal complesso delle norme denunciate contrasta con detto principio, perché tale natura presuppone un regime cui corrisponde tutt'altro che l'abbandono da parte dello Stato di quel potere di ingerenza che questa Corte ha ritenuto in contrasto con molti dei parametri costituzionali assunti dal giudice a quo [Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili] come termine di riferimento. Tale regime, come è stato difatti osservato dalla dottrina, cui già in passato ha fatto riferimento la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 239 del 1984) per trarne analoghe conclusioni, determina una sorta di “costituzione civile” di una confessione religiosa ad opera del legislatore statale, un esempio, forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di confessione religiosa formato ed emanato dallo Stato. Non può perciò reputarsi conforme ai richiamati principi la normativa da cui tale regime deriva, soprattutto perché essa comporta l'assoggettamento di formazioni sociali, che si costituiscono sul sostrato di una confessione religiosa, alla penetrante ingerenza di organi dello Stato; il che, inoltre, rispetto alle altre religioni, costituisce una palese discriminazione che contrasta con il principio di uguaglianza, con quello della libertà religiosa e con quello dell'autonomia delle confessioni religiose*”, sent. n. 259/1990, in LUCA MEZZETTI, a cura di, *Diritto Costituzionale Casebook*, cit., p. 94 (sottolineato mio).

prime Intese¹³. Non si arriverà a una riforma organica del Codice Penale, ma quello della Procedura sarà ultimato quattro anni più tardi. Non sorprenda, perciò, che la legge n. 449/1984 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese*) contenga limitate disposizioni relative ai ministri di culto, pur fornendo al dibattito elementi interessanti e innovativi, divenuti ideal-tipici nelle politiche bilaterali dei due decenni successivi. Ci si riferisce agli artt. 2, 4 e 18 della legge considerata. Nel primo dei tre articoli ora richiamati, la formulazione solenne del primo comma, con qualche punto di contatto, nella struttura lessicale, rispetto all'art. 7 della Costituzione, consente di ricavare logicamente la disposizione del secondo: le nomine dei ministri di culto (e l'organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica) si attuano senza alcuna ingerenza statale. Pur non del tutto chiari i confini di questo appena abbozzato principio di non ingerenza, il testo dell'articolo prosegue con una indicazione di natura giurisdizionale significativa e paradigmatica: la Tavola Valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta, continueranno a non far ricorso agli organi dello Stato, nell'esecuzione dei provvedimenti adottati in materia disciplinare o spirituale. Tre precisazioni consentono di cogliere più nettamente le ripercussioni concrete del comma in esame:

- la nomina del ministro di culto, oltre ad avvenire senza il vetusto strumento dell'autorizzazione (o approvazione? O *concessione*?) governativa, è svincolata da qualsivoglia altro intervento dell'autorità pubblica e si svolge coerentemente con gli obiettivi e gli statuti confessionali¹⁴;

- la Tavola si qualifica e viene qualificata come insieme di Chiese che mantengono una rappresentanza comune. Tale prospettiva, tipica del congregazionalismo protestante, è a maggior ragione significativa per l'esperienza valdese,

¹³ Ovviamente amplissima la bibliografia cui poter attingere per un quadro d'insieme sulla stagione dei governi a guida socialista (1983-1987). Tuttavia, cercando di evitare strumentalizzazioni partigiane e fornendo anche qualche utile elemento in tema di politica governativa ecclesiastica, cfr. SIMONA COLARIZI, MARCO GERVASONI, *La cruna dell'ago. Craxi, il partito socialista e la crisi della Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 2006; STEFANO ROLANDO, *Una voce poco fa. Politica, comunicazione e media nella vicenda del Partito Socialista Italiano dal 1976 al 1994*, Marsilio, Padova, 2009.

¹⁴ In merito a TAR Sicilia-Catania, sez. II, 28 settembre 2007, n. 1505, Licastro riporta le due distinte posizioni sorte in materia. Cfr. (per l'opzione "concessiva" o "concessoria") TOMMASO MAURO, *Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente*, in *Studi in onore di Vincenzo Del Giudice*, II, Giuffrè, Milano, 1953, p. 190; (per l'opzione "autorizzativa" o "autorizzatoria") SALVATORE BERLINGÒ, *Il potere autorizzativo nel diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1974; per una prospettiva comparata, appunto, ANGELO LICASTRO, *Sui requisiti "moralì" per l'approvazione della nomina dei ministri dei "culti ammessi" (osservazioni a TAR Sicilia - Catania, Sez. II, 28 settembre 2007, n. 1505)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (<http://www.statoecheme.it>), gennaio 2008.

ante-luterana, ma culturalmente vicina alla sensibilità (anche organizzativa) del vissuto ecclesiale protestante¹⁵;

- il non far ricorso ad organi statuali per l'attuazione (*rectius*: esecuzione) dei provvedimenti di giustizia interna, quali sono certamente quelli in materia disciplinare e probabilmente anche quelli di natura spirituale, almeno nella loro componente dispositiva, significa anche introdurre un principio di insindacabilità relativa dei suddetti provvedimenti davanti ad organi giurisdizionali dello Stato¹⁶.

L'art. 4 della legge n. 449 definisce, invece, il principio secondo il quale la fede non necessita di tutela penale diretta e che, in materia religiosa, la tutela penale può esplicarsi solo nella protezione dei diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti e garantiti, non mediante tutela specifica e *latere confessionis* del sentimento religioso osservabile in una data comunità. La norma può prestarsi a numerose letture, alcune delle quali riguardanti da vicino gli ambiti giuridici entro cui operano i ministri di culto. In ottica di politica criminale, la disposizione significa innanzitutto che l'Intesa (ma anche alla luce del materiale *lato sensu* normativo di riferimento) non contiene specifiche prescrizioni relative alla tutela in sede penale della Tavola Valdese. Ciò deriva tanto dalla sussistenza di norme di diritto penale comune che tutelano il sentimento religioso come connotazione esistenziale del soggetto, a prescindere dal rilievo fenomenologico delle manifestazioni peculiari attraverso cui esso potrebbe esprimersi all'esterno dell'umana coscienza, quanto dalla probabile illegittimità costituzionale di norme, o classi di norme, che prevedessero una tutela rafforzata o una sanzione inasprita a vantaggio di una sola confessione religiosa. L'ordinamento italiano si connotava per alcune previsioni di questo

¹⁵ Cfr. su questo argomento, THOMAS E. FUCHS, trad. it. M. C. Finetti, *Sinodo 2009 dei valdesi-metodisti*, in *Miteinander-Insieme*, 06/2009, pp. 25-26.

¹⁶ Qualora, invece, si accettasse la tesi opposta, non risulterebbe sciolto il successivo dilemma applicativo, relativo a quale giurisdizione possa esser attivata per sanzionare e contestare (e riformare, allora?) detti provvedimenti. Il tema è fonte di annose questioni nello stesso diritto "profano". Cfr., sull'organo chiamato ad individuare la giurisdizione e sulle regole che debbono sovrintendere al particolare procedimento presso di esso, MARIA PIA GASPERINI, *Il sindacato della Cassazione sulla giurisdizione tra rito e merito*, Cedam, Padova, 2002; sugli effetti evolutivi prodotti dalla stessa giurisprudenza, v. anche (a cura di) ENRICO FOLLIERI, *La sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204. Atti del convegno su riparto della giurisdizione nelle controversie in cui è parte la P. A.* (Lucera, 2005), Giuffrè, Milano, 2006. Appare sostenibile, in seconda battuta, che un'accezione troppo ampia del concetto di "giustizia interna" (fortunatamente non permeata nella prassi giurisprudenziale e nella corrente dottrina) potrebbe convergere e confliggere con le previsioni degli artt. 392 e 393 c. p. (*Della tutela arbitraria delle private ragioni*), ove si usi, ad esempio, il ricorso all'organo confessionale a scopo di mera iattanza nei confronti della propria controparte, in luogo dell'instaurazione di un vero e paritetico procedimento giudiziario.

genere: l'intervento della Corte Costituzionale e il mutato sentire, in merito al nesso tra principio dello Stato confessionista e tutela pubblicistica della religione assunta quale religione di Stato, hanno contribuito ad attualizzare la disciplina, ben più acutamente di quanto avrebbe potuto fare quel riaspetto normativo sulla questione, sovente invocato e nei fatti mai arrivato¹⁷. Si aggiunga, inoltre, che peculiari forme di lesione, sia ai diritti di libertà costituzionalmente riconosciuti che al sentimento religioso, possono verificarsi a danno del ministro di culto: in questo caso, l'ordinamento giuridico si trova in una condizione problematica e poliprospectica, dove il soggetto offeso (la vittima) può rilevare in due sensi che si completano nella predisposizione della tutela penale¹⁸. Egli sarà tutelato in quanto persona che subisce la lesione ed anche in quanto soggetto deputato a particolari funzioni, rappresentative di una comunità che nel soggetto offeso identifica il referente del culto, ancor prima che lo specifico e singolo individuo leso o danneggiato – la sua identificazione, ai fini della protezione del sentimento religioso, potrebbe addirittura esser considerata irrilevante: diversi sono, infatti, i valori oggetto di protezione e tutela¹⁹. Il che vale anche simmetricamente, quando a commettere il reato è il ministro di culto: bisognerà verificare in concreto se la condotta lesiva ha avuto luogo a prescindere dalla qualifica rivestita o se essa la ha aggravata, favorita, legittimata o, persino, costituita e resa possibile²⁰. Il discorso resta

¹⁷ A meno che non si voglia ritenere il definitivo approdo in materia la l. n. 85/2006, la quale ha recepito gli inviti che la giurisprudenza costituzionale rivolgeva da tempo al Legislatore. Sul punto, ma forse non disponendo ancora dei sufficienti risvolti applicativi consolidatisi dall'entrata in vigore della legge, cfr. LAURA ALESANI, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2006. Più che di approssimativo intervento riformistico, bisognerebbe parlarsi di tardivo intervento abrogativo nel caso dei delitti di cui al Titolo X della originaria parte speciale del Codice sostanziale (*Delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe*), abrogati da quella legge (n. 194/1978, art. 22), oggi così spesso oggetto di contestazioni. Cfr. ADRIANO SOFRI, *Contro Giuliano. Noi uomini, le donne e l'aborto*, Sellerio, Palermo, 2008.

¹⁸ Del resto, la nozione di "ministro di culto" è sottoposta a spinte (giustamente) secolarizzatrici, proprio perché essa è stata estesa al fine di ricomprendere tutti i riferimenti nel culto delle confessioni munite di Intesa con lo Stato. Cfr., tra le altre, Cass. Pen., sez. V, n. 41142/1998, che ha ravvisato il reato di sostituzione di persona nella falsa attribuzione della qualità di sacerdote, argomentando sul punto come l'ordinamento attribuisca a tale figura effetti civili e amministrativi e come la falsa attribuzione possa esser strumentalizzata per il compimento di atti che esulano dalle funzioni tipiche del ministro, al di là della sua valutazione teologico-assiologica (es: vendita di pubblicazioni a tema religioso).

¹⁹ Appare sostenibile che la posizione soggettiva del ministro di culto acquisisca, in via non soltanto istituzionale-statutaria, ma anche e soprattutto simbolico-reverenziale, carattere oggettivo per una comunità religiosa. Su applicazioni *paradossali* del simbolismo (ma, nel caso di specie, riferendosi a simboli ostensivi e non a figure di rilevante contenuto simbolico), cfr. EDOARDO DIENI, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in (a cura di) MARCO PARISI, *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 101-118.

²⁰ Almeno due opzioni meriterebbero di restare distinte. Quando è la posizione del ministro di

aperto su questioni come il favoreggiamento²¹ e l'abito ecclesiastico²², sulle quali si tornerà nell'ottica assunta dalla giurisprudenza più recentemente sorta in materia. Per il momento, è sufficiente evidenziare che, pur attesa la sua non facile leggibilità in un sistema normativo complesso quale quello che definisce lo statuto giuridico dei ministri di culto, la disposizione dell'art. 4 della legge di approvazione dell'Intesa con la Tavola Valdese fissa, in un caso di specie, un orientamento più generale che caratterizza l'ordinamento italiano in tema di tutela del fatto religioso, nella sua accezione più ampia: quella esteriormente visibile, legata ai riti e al culto, e ai soggetti deputati allo svolgimento e alla estrinsecazione di entrambi²³; quella interiore, che riguarda la coscienza della persona, le intime corde della vita esistenziale di ciascuno²⁴. Due aspetti che

culto ad esser lesa, giurisprudenza costante valuta l'aggravante sussistere solo nel caso in cui il danno, determinato dalla condotta dell'agente, sia effettivamente originato dalla qualifica della vittima, non operando, invece, per reati commessi per ragioni diverse dalle funzioni svolte (ad esempio: lite personale), come chiarito già da Cass. Pen., sez. V, n. 17664/2004. Altrettanto è da dirsi nel caso del reato commesso dal ministro, ove -accanto alla distinzione codicistica "abuso dei poteri"/"violazione dei doveri" - si evidenzia la natura tipicamente soggettiva dell'aggravante, operante in tutti quei casi in cui sia stata la peculiare posizione, riverita e presuntivamente associata a particolari valori morali, del "sacerdote" a facilitare la condotta lesiva. Cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. IV, n. 22614/2008.

²¹ In questo campo, il solco della giurisprudenza sembra proseguire verso approdi sicuri e linee ormai consolidate. Si tenga conto di App. pen. Palermo, sez. IV, 18 luglio, 2000, per la quale, pur dovendosi ritenere integrati gli estremi oggettivi del favoreggiamento personale, nel realizzare una celebrazione all'interno del rifugio di un latitante, la concreta punibilità del ministro di culto andrebbe esclusa, ove si dimostri in giudizio che la funzione celebrata dal ministro (sacerdote in questo caso) avesse come scopo precipuo la conversione e redenzione del soggetto resosi latitante, ai sensi dell'art. 51 c. p. Questa prospettazione, evidentemente, fa operare la norma codicistica nel senso di garantire un diritto riconosciuto da previsione di rango costituzionale, superiore a quella incriminatrice (norma legislativa ordinaria). Per il testo integrale della pronuncia, cfr. *Quad. dir. e pol. ecl.*, 03/2000, pp. 966-972. Sul tema, vedasi, inoltre, SALVATORE BORDONALI, *Somministrazione di sacramenti ed eventuale responsabilità penale del sacerdote*, in *Dir. Ecl.*, 1/99, p. 865. Conformemente per Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2001, n. 815, la quale, addirittura, riconosce che il ministro di culto svolga, primariamente e presuntivamente, il compito della conversione del "peccatore", anche ove esso risulti formalmente privo, a norma delle disposizioni canoniche, del "diritto" di accedere al sacramento eucaristico. Siffatta pronuncia amplia le possibilità applicative dell'art. 51, ma non esclude che il ministro, pur avendo effettivamente celebrato messa nel rifugio, possa aver tenuto condotte penalmente rilevanti sotto altro profilo (si pensi, a titolo di esempio, alla comunicazione di un comando delittuoso ad un affiliato non ancora formalmente ricercato).

²² "[...] non costituiscono più reati contravvenzionali ma meri illeciti amministrativi [...] l'indossare l'abito ecclesiastico (art. 498, 1° comma, c. p.) abusivamente e in pubblico, vale a dire l'abito che indicherebbe lo stato "sacerdotale" di qualsiasi confessione religiosa [...]", cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il diritto penale*, in (a cura di) ID, *Nozioni di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 248.

²³ Sul rilievo antropologico della ritualità, cfr. (a cura di) PIETRO SCARDUELLI, *Antropologia del rito*, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.

²⁴ In questo caso, sarebbe meritevole di una qualche analisi la risalente, ma isolata sentenza Trib. Isernia 26 gennaio 1999 che ha ravvisato il reato (della specie dei delitti) di sequestro di persona nel caso di genitori che avevano portato la figlia maggiorenne, novizia, al di fuori della struttura

la stessa disciplina penalistica relativa ai ministri di culto dimostra sempre più difficili da armonizzare e far coesistere.

Sull'art. 18 della stessa legge n. 449, quanto alla sua natura di norma-base che diviene modulo adottato dal Legislatore anche nell'approvazione di Intese successive, potrebbe dirsi che si tratta di una prima formulazione di quel principio di "bilateralità reiterata" che informa tutte le disposizioni, nella legislazione concordata, che fissano modalità attuative dei contenuti dell'Intesa (per esempio: le commissioni paritetiche) o che prevedono termini e modalità per la rinnovazione degli accordi (per esempio: il termine decennale derogabile "*in minus*" per la riconvocazione degli attori della concertazione). Esso esplicita quattro osservazioni già svolte come orientamenti di politica ecclesiastica:

- la rappresentanza confessionale deputata alla stipulazione è sovente composta da soggetti che rivestono la qualifica di ministri del culto nel diritto dello Stato e nello Statuto della formazione religiosa;

- l'elaborazione delle norme attuative, similmente alle norme gerarchicamente sovraordinate e funzionalmente presupposte, può esser di natura formalmente unilaterale (regolamento nel diritto dello Stato, o – esemplificando – esortazione pastorale nella prassi della confessione) o formalmente bilaterale (Intesa avente come contenuto modifica e/o integrazione di Intesa precedente);

- la legge di approvazione dall'Intesa recepisce da questa la portata vincolante generale e, come tipico del sistema delle fonti nello Stato liberale, salve eccezioni, la norma presupposta non può esser modificata o abrogata dalla normazione derivata;

- lo strumento della commissione paritetica o le formule, più generiche, al di là del tenore delle disposizioni che le prevedono, volte alla apertura di trattative su specifiche materie, implicano la compresenza di ministri di culto e autorità pubblica, esattamente quanto la stipulazione dell'Intesa. Come è legittimo immaginare che la parte governativa sia garante dell'interesse generale²⁵, altrettanto è probabile che solo un ministro di culto, o specialmente

che la ospitava, in disaccordo col suo orientamento esistenziale. La pronuncia pare isolata anche perché, nella cultura giuridica del Continente, è assai più frequente il caso contrario, quello di monacazioni forzate, favorite da gerarchie ecclesiastiche e componenti familistiche, in ossequio a prassi ultrasecolari, ma progressivamente in disuso. Sulla determinazione volontaria del soggetto, anche ove ancora minorenni, scrive pagine solenni ed interessanti (ma non sempre condivisibili) ESPEDITA FISHER, *Clausura. Le nuove testimoni dell'assoluto*, Castelvecchi, Roma, 2007.

²⁵ La legge n. 400/1988 ha evidenziato, nel riassetto delle competenze degli organi esecutivi e, segnatamente, sulla riforma della Presidenza del Consiglio, alcuni limiti applicativi, che hanno finito per aumentare la mole di normazione regolamentare, senza dare un significativo contributo

questi, possa esser testimone idoneo e partecipe delle istanze confessionali – materiali o immateriali, patrimoniali o non patrimoniali²⁶.

Le incognite più rilevanti osservate in merito alle due “unioni”, UBI e UII, si ripropongono in ordine all’Unione delle Chiese cristiane avventiste del VII giorno, fatte ovviamente salve le prerogative osservabili nei diversi statuti confessionali e tenuto conto che, nel caso delle Chiese avventiste²⁷, le incerte formulazioni legislative potevano addebitarsi a una minore “esperienza” della parte governativa nel misurarsi con realtà confessionali intrinsecamente composite e problematiche. Si noti, peraltro, che il radicamento degli induisti prima e dei buddhisti, poi, non solo non presenta caratteri manifesti di omogeneità territoriale, ma soprattutto è fenomeno di ben più recente evidenziazione sociale²⁸. In primo luogo, la struttura “unionista” lascia intendere che si sia in presenza di un insieme di “chiese” (nel senso etimologico di *ecclesia*)²⁹ che

alla “delegificazione”, che pure la ricordata legge tentava di perseguire. Nel settore in esame, particolarmente frammentario è rimasto l’insieme di norme di diritto comune che disciplinano (o si riferiscono anche al) fattore religioso.

²⁶ Sul punto si consideri ancora (a cura di) ALESSANDRO ALBISETTI, GIUSEPPE CASUSCELLI e NATASCIA MARCHEI, EDOARDO DIENI, *Diritto & Religione vs. “Nuovi” Paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, cit., che esemplifica la compresenza dei due tipi di interessi (patrimoniali e non patrimoniali) con riguardo al giorno di chiusura degli esercizi commerciali, concludendo “*se la regola costituzionale è che si possono concedere esenzioni per motivi religiosi solo nella misura in cui alleggeriscano gli oneri esterni gravanti sulla religione, e non per dare ai credenti vantaggi sui non credenti, allora l’ipotesi considerata cade esattamente a metà strada tra queste due esigenze, senza potere soddisfare né l’una né l’altra*”, *ibidem*, pp. 59-60.

²⁷ Si badi che il testo legislativo non sembra aver apprezzato congruamente, nella materia relativa ai ministri di culto, le differenze intercorrenti tra “pastori” e “anziani” della Chiesa. Il fatto che, pure a un diverso grado simbolico e pratico, questo movimento religioso attribuisca prerogative determinate a entrambe le figure, nell’amministrazione ecclesiale e nel rapporto con la comunità locale, spingerebbe a ritenere, comunque sia, entrambe espressioni di quella “ministerialità”, teologica e teleologica, che caratterizza tipologie similari anche in Chiese non riformate.

²⁸ Il caso di induismo e buddhismo rappresenta la sopravvivenza, in forma più strutturata, di culti e tendenze millenarie, che, tuttavia, hanno mantenuto una continuità storica nel loro insediamento in Italia. Diverso ancora potrebbe essere il caso del neopaganesimo, anch’esso espressione di convincimenti ben più antichi di quelli provenienti dalla stessa religione cristiana, ma in realtà non caratterizzato da una simile continuità di esperienze sul territorio. In questi termini, cfr. GIOVANNI PELLEGRINO, *Il neopaganesimo nella società moderna. La crisi della visione cristiana del mondo*, Edisud, Salerno, 2000.

²⁹ Il dibattito si inserisce nel contesto, più ampio, del diritto a non associarsi, riconosciuto nella giurisprudenza costituzionale, il cui studio, casistico e teorico, emerge proprio a partire dalle norme sulle Comunità israelitiche, nello stesso periodo in cui finalmente andava diversificandosi la politica legislativa ecclesiastica. “*Alla luce di quanto precede, palese è il contrasto della norma in esame con il fondamentale principio sancito dall’art. 3 della Costituzione, che assevera l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, “senza distinzione”, fra l’altro, “di razza” e “di religione”. Nel denunciato art. 4, invece, assumono essenziale rilievo appunto le caratteristiche religiose ed etniche, che confluiscono nella qualificazione di “israelita”; si concreta così una disparità di trattamento tra i cittadini, che tale qualità,*

raggiungono un livello di organizzazione complessiva fondato su un forte decentramento e su un certo margine di autonomia delle “comunità periferiche”. Anche in questo caso, non potrebbe darsi nessun tipo di efficacia dell’Intesa nei confronti dei gruppi non integrati nell’Unione, neanche in via analogica o estensiva: essi, per quanto connotati dalla medesima matrice teologica o ascetica della struttura organizzata in forma di unione, resterebbero in ogni caso sottoposti alla legislazione sui Culti Ammessi³⁰. Si osservi, inoltre, che la peculiare figura del “colportore” aveva già avuto modo di essere riconosciuta nella legislazione bilaterale: per quanto questa legislazione fosse più risalente nel caso delle Chiese avventiste, non v’è traccia di una definizione organica del “colportore” e le prerogative che essa evidenzia non consentono che di trarne una qualche legittimazione (e funzione) statutaria e un carattere generale di sussumibilità delle attività svolte nel campo del proselitismo³¹.

d'ordine etnico-religioso, rivestano, e che, a cagione di essa, sono automaticamente ascritti alla Comunità israelitica, divenendo così obbligatoriamente destinatari degli effetti che da tale appartenenza discendono, anche nell'ordinamento statale, e tutti gli altri cittadini, cui la norma stessa non si applica”, né varrebbe osservare che forse “la necessaria, automatica appartenenza non violerebbe il precetto dell'art. 3 della Costituzione, perché sarebbe consentito, a chi lo volesse, di “uscire” dalla Comunità con il passaggio ad altra religione o con la dissociazione”, perché indiscutibilmente, e al contrario, “la facoltà del “distacco” appare soltanto come un rimedio ex post ad una situazione che nel suo stesso realizzarsi già si pone in insanabile contrasto con il ricordato fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione”, dovendosi allora concludere che “l'obbligatoria appartenenza alla Comunità di un soggetto, per il solo fatto di essere “israelita” e di risiedere nel “territorio” di pertinenza della Comunità medesima, senza che l'appartenenza sia accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, viola appunto quella “libertà di adesione”, che è tutelata dagli artt. 2 e 18 della Costituzione”, cfr. C. Cost. n. 239/1984. Preme osservare, sul tema del “distacco” (anche nella pur più debole ipotesi della mera “dissociazione” formale, senza dover prospettare fatti di apostasia o di conversione verso altro credo), come le impugnate norme esplicassero in modo particolarmente intrusivo la loro carica lesiva a danno di soggetti qualificabili come ministri di culto. Questi, volendo esprimere il loro dissenso per la struttura corporativa di diritto pubblico nella quale, loro malgrado, restavano incardinati, non avrebbero avuto altro strumento che atti, più o meno palesi e più o meno confessionalmente sanzionabili, di abiura.

³⁰ Altro argomento interessante, in tema di applicabilità della disciplina negoziata in luogo di quella unilaterale dei culti ammessi, potrebbe riguardare il caso di organizzazioni scismatiche sorte da confessioni già munite d’Intesa con lo Stato: tali gruppi scismatici, magari allontanati per il tramite di provvedimenti in materia disciplinare e spirituale, potrebbero vedersi riconosciute [almeno parte delle] garanzie previste per la “Chiesa madre”, che – con propria iniziativa unilaterale-confessionale – ne disponeva l’allontanamento?

³¹ Dalla giurisprudenza in materia di pubblicità e fattore religioso, giungono indicazioni significative circa la possibile distinguibilità dell’attività di proselitismo propriamente detta da quella di “predicazione” (rientrante, forse più appropriatamente, nella professione di fede). È, in questo caso, evidente che a funzioni diverse possano provvedere organi diversi. Le pronunce della “giurisdizione domestica” dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria hanno inoltre distinto, quale destinatario del messaggio pubblicitario, anche ove avente finalità di proselitismo, la posizione del fedele da quella del comune cittadino che, per ragioni ulteriori alle proprie convinzioni religiose e per motivi eccedenti la sfera di competenza dell’autodisciplina, si ritenga leso nella sua individuale sensibilità da un contenuto presuntamente irraguardoso o sacrilego o strumentale.

Tale proselitismo, non solo lecito, sembra in aggiunta disciplinato da una normativa vagamente promozionale: non solo libera diffusione del materiale relativo al *messaggio avventista*, ma possibile iscrizione negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni. La legge n. 516, contenente la regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Chiese cristiane avventiste, prevede al secondo comma dell'art. 5 proprio tale deroga all'eventuale limite comunale fissato dall'autorità locale: l'intervenuta abrogazione della norma che prevedeva, nella legislazione speciale, l'istituzione della apposita sezione forse vanificava gran parte del contenuto "favoritistico" della disposizione, ma nei testi d'Intesa più recenti non vi sono richiami alla modifica in questione, né significativi raccordi con le ridisegnate competenze degli enti locali. Nondimeno, il "colportore" non emerge come figura assimilabile a quella del ministro di culto e deve ritenersi che una simile sovrapposizione non riguardi nemmeno il missionario. L'attività missionaria relativa al messaggio avventista potrebbe ritenersi compiuta, in tutto o in parte, anche da persone fisiche che non avrebbero il ruolo, né formale né sostanziale, di "ministri di culto". Il fatto che il colportore possa (o potesse) avvalersi di uno *status* privilegiato, idoneo all'iscrizione nell'elenco e comunque svincolato da specifici oneri derivantigli da provvedimenti e prassi comunali, doveva sembrare, avendo la vendita ambulante un suo pur modesto rilievo economicistico, una – anche limitata – forma di ostacolo alla concorrenza (persino nel "mercato" della diffusione dei convincimenti religiosi) non del tutto coerente con le previsioni poste in tal senso dal diritto comunitario. L'attuale testo dell'art. 17 del Trattato di Lisbona rende questa possibilità, in sé residuale, non più configurabile, prevedendo una larghissima clausola di salvezza per i diversi diritti statuali: la norma, anche ove effettivamente potesse esser tacciata di incompatibilità col principio della libera e leale concorrenza, troverà propria legittimazione e ragione giustificativa nella disposizione, di rango superiore, che autorizza esplicitamente la sopravvivenza di pattuizioni particolari e derogatorie nella materia *de qua*.

Altri profili peculiari del provvedimento legislativo in esame, pur successivo alle prime forme di Intesa approvate con legge (sarebbe il caso della Tavola Valdese), che perciò ne rendono interessante l'esegesi in rapporto sia agli accordi successivi che a quelli antecedenti, riguardano anche il principio dell'autonomia statutaria, che si trova qui in una applicazione di specie. L'art. 2 riconosce la libertà organizzativa non già all'Unione in quanto struttura rappresentativa, possibile "ente di collegamento", ma alle singole Chiese, organizzate secondo i propri statuti. In più, nonostante la conformazione unionista non possa che in via di principio palesare quei limiti affrontati, si prospetta una soluzione mediana, favorita dalla libera comunicazione e dalla

libera corrispondenza con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno: questa opzione funzionale non è tuttavia “neutra” e non consente di risolvere i problemi già evidenziati. Una pluralità di livelli, eccedente ipotesi di gerarchia verticale ma ben distante da un modello “assembleare” integralmente paritetico, appartiene alla cultura confessionale e strutturale degli avventisti. Ritenere questo paradigma, pur interessante, relazionale ed equilibrato, trasportabile a ogni altra esperienza così sfaccettata, poliedrica e variegata, significherebbe ledere, allo scopo di secondare Intese con realtà che ad esse non sembrerebbero predisposte, l'autonomia confessionale (libertà ecclesiastica) e la libertà d'espressione del singolo adepto. Al di fuori della realtà avventista, che espressamente lo prevede, tale schema di relazioni tra Chiese particolari non sembra in grado né di arginare il *deficit* di rappresentanza che grava sulle ipotesi organizzative unioniste, né di cancellare la necessità sociale del dialogo inter-religioso. Moduli misti, investiti della rappresentanza confessionale da autorità non confessionali, coattivamente organizzati per “reti”, come pareva dover essere la Consulta islamica³², non sembrano destinati a raggiungere risultati apprezzabili: non favoriscono il consenso dei seguaci nei confronti della legislazione bilaterale, non conducono a una efficace regolamentazione giuridica, generale e astratta, oltre che rispettosa della concreta politipia endogena dei gruppi confessionali meno omogenei³³.

³² Non convincentemente, la Consulta, istituita con decreto ministeriale del 10 settembre del 2005 (Ministero dell'Interno), veniva in questi termini descritta dai riferimenti istituzionali degli enti che la avevano, nel tempo, promossa e costituita: *la Consulta per l'Islam italiano è un organismo consultivo istituito per favorire un proficuo dialogo tra lo Stato e la comunità islamica nazionale*; cfr. <http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/religioni/sottotema003.html>... Come si intuisce, a livello di mera *fictio iuris*, si può connotare una tendenza confessionale in base al luogo di stabile insediamento ove essa è praticata (che è requisito fenomenologico e non ontologico), ma che sia lo Stato, addirittura per mezzo di un atto esecutivo, a scegliere, in luogo dei fedeli, i rappresentanti istituzionali, pur in un novero molto largo e non ben definito, né univocamente accettato dalle realtà confessionali islamiche espressamente escluse dalla Consulta, del gruppo religioso col quale vuole aprire una qualche forma di trattativa, costituisce una forma abbastanza deludente ed azzardata di avvicinamento alla nuova demografia migratoria italiana, nella quale proprio l'Islam e l'ortodossia sembrano giocare un ruolo particolarmente significativo.

³³ Che la stessa realtà islamica possa esser valutata come portatrice di una simile complessità è dato non controverso in dottrina. Nei rapporti con le strutture politiche dei territori d'insediamento, cfr. BERNARD LEWIS, trad. it. B. Amoretti Scarcia, *Il linguaggio politico dell'Islam*, Laterza, Roma-Bari, 2005. In prospettiva di diritto confessionale comparato e teologia politica, v. anche HANS KÜNG, trad. it. M. Faggioli, A. Vanoli, *Islam. Passato, presente e futuro*, Rizzoli, Milano, 2007. Una voce di ascendenza non occidentale, sulla drammatica complessità di scenari e appartenenze intraconfessionali, in TARIQ RAMADAN, trad. it. C. Testi, *Islam e libertà*, Einaudi, Torino, 2008. Ammonisce circa i facili riduzionismi, e probabilmente introduce nel dibattito corrente elementi di conflitto tra “tendenze islamiche”, anche in ordine all'attività di conversione, predicazione e proselitismo dei

In ultima analisi, la legge che regola i rapporti tra Repubblica e Unione delle Chiese cristiane avventiste del VII giorno ripropone il tema della contrarietà, in ragione della fede, all'uso delle armi: la disposizione costituiva certamente un *aliquid novi* significativo nel tessuto giuridico del 1988 (considerando pure che erano ancora lontane le modifiche introdotte dalla legislazione in materia di servizio militare). La scelta legislativa a maggior ragione dimostra fondate le riserve prima avanzate: innanzitutto, una formula pressoché identica si ripropone per realtà confessionali che non possono esser più diverse e inconciliabili. Secondariamente, il doppio binario relativo all'obiezione di coscienza "ministro di culto"/"appartenente a una delle Chiese" non consente di valorizzare la scelta "pacifista", religiosamente orientata, restando pure aperta la possibilità che un credente avventista (come il seguace buddhista o induista) o svolga comunque il servizio militare o si avvicini a tali convincimenti spirituali dopo averlo svolto. Mancano, nelle modifiche all'Intesa, norme di coordinamento tra queste disposizioni e l'intervenuta riforma. Il che non solo non migliora la leggibilità del testo del 1988, ma rende in definitiva superfluo il mantenimento dei due livelli di lettura, "ministro"/"fedele (*laico*)", non essendovi alcuna *novella* all'Intesa che prenda atto dei rinnovati indirizzi di politica legislativa... Sarebbe da chiedersi, *quid iuris* in caso di ripristino della leva obbligatoria? L'art. 6 non conteneva disposizioni di questo tipo, né è stato *ad hoc* modificato. Il successivo comma terzo, comunque sia, ripropone la distinzione tra "ministri di culto" e "ministri di culto con cura d'anime", il cui esonero dal servizio militare varrebbe anche in caso di mobilitazione generale. A conferma di quanto il retroterra ideologico-culturale dell'avventismo debba ritenersi più simile a quello proprio del Legislatore, rispetto a induisti e buddhisti, oltre alla riproposizione della bipartizione poc'anzi individuata, si noti anche l'art. 15 sulla certificazione relativa ai ministri di culto: quella rilasciata dall'Unione, più che un obbligo generale gravante sulla confessione, si configura unicamente come presupposto applicativo per le norme dell'Intesa riguardanti lo statuto giuridico dei ministri di culto (artt. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 16 e 18)³⁴.

ministri, STEFANO ALLIEVI, *Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese*, Einaudi, Torino, 2003, tuttavia, non contestualizzando in modo complessivo i legami tra gruppi di adepti in Italia e loro riferimenti teologico-politici nelle regioni di provenienza.

³⁴ Si notino il terzo comma dell'art. 7 (*in caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'Intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista*), il terzo dell'art. 8, che estende le previsioni ai diaconi (*le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati*), nonché il secondo dell'art. 16, che ripropone un (relativo) principio

A connotare le norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblies di Dio in Italia sembra, invece, una maggiore attenzione nella qualificazione giuridica dei ministri di culto, soprattutto ai fini della corretta applicazione nei loro confronti del diritto dello Stato. Le disposizioni di carattere tecnico, redatte in modo sufficientemente dettagliato, prevalgono nettamente su quelle che contengono dichiarazioni di principio. Il rilievo trova diretta conferma nel fatto che la *confessione*, pur tra le prime a godere dell'Intesa, a differenza della Tavola Valdese, delle Chiese cristiane avventiste del VII giorno e dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, non ha ancora provveduto a concertare delle modifiche alla legge che approvava i contenuti dell'Intesa stessa (l. n. 517/1988): evidentemente quella legge conteneva non caduche disposizioni, che hanno dimostrato di saper resistere al tempo, alle parallele modificazioni dell'ordinamento giuridico e alle esigenze dei fedeli. Tuttavia, specie riguardo allo statuto dei ministri di culto, il testo non è sempre immune da critiche e talune di esse verranno qui sommariamente evidenziate.

Il secondo comma dell'art. 2, difatti, applica il principio di non ingerenza, oltre che alla nomina dei ministri e all'organizzazione comunitaria, agli atti in materia disciplinare e spirituale. Trattandosi di una realtà confessionale, la scelta del sostantivo non sembra la più appropriata. Si sarebbe preferito "provvedimenti", anche perché la nozione di atto nei diritti confessionali, finché non si parla di atti giuridici in senso formale (ad esempio: gli atti giuridici nel diritto canonico³⁵), rischia di somigliare a quella di "condotta".

di inviolabilità dei luoghi del culto (*salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio*). Può ritenersi che quest'ultima espressione ("ministro di culto responsabile dell'edificio") introduca un riferimento indiretto a ciò che altrimenti è definito "ministro di culto con giurisdizione e cura d'anime".

³⁵ È possibile sottolineare come il diritto canonico, oltre a prevedere una nozione estensiva di "atto", disciplini, in questo caso forse emulando gli ordinamenti "profani", a seguito delle riforme intervenute nel settore giudiziario, anche classi tipiche di "atti". Sul tema dell'atto in campo processuale, cfr. JOAQUIN LLOBEL, *Fondamenti teologici del diritto processuale canonico. Sul ruolo del processo per la comprensione dell'essenziale dimensione della Chiesa*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Cedam, Padova, 2000, pp. 1149-1179. Sul tema dell'interpretazione [anche] dell'atto, per secondare la plasticità del sistema canonistico, completa con alcune suggestioni ALESSANDRO ALBISETTI, *Ermeneutica giurisprudenziale, diritto canonico e common law*, in *Diritto Ecclesiastico*, n. 01/2001, pp. 403-412. Sul tema del "rispecchiamento" tra modificazioni negli statuti confessionali e cambiamenti nelle istituzioni civili, si veda EDOARDO DIENI, *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 5-6: "se infatti da un lato la Chiesa postconciliare di oggi, esposta alla suggestione delle forme di organizzazione "democratiche" operanti nella società secolare, vede la crisi della "figura gregoriana", dall'altro, invece, nelle strutture di governo profane è ormai conclamata la crisi delle forme classiche di democrazia, che si aggiunge a quella dei concetti tradizionali della dottrina dello Stato – e qui forse veramente c'è da chiedersi se non si tratti di una nottola di Minerva che prende il volo quando il giorno si è compiuto –. Anche per

Estendere la non sindacabilità alle condotte, rischio interpretativo forse possibile ma sin qui scongiurato, sarebbe una disposizione *ultra vires* anche per una legge che nasce dalla concertazione tra le parti, e anche in regime di vigenza del limite del buoncostume, che pure opera nella celebrazione dei riti per espressa disposizione costituzionale (art. 19 Cost.). Il limite terminologico, che riguardava anche la regolazione dei rapporti con le Chiese cristiane avventiste e che è, per esempio, frequente nelle Intese del 2007, per quanto comune, renderebbe forse preferibile la dicitura adottata nell'art. 2 della l. n. 449/1984³⁶. La previsione dell'art. 5 della l. n. 517/1988 spinge, invece, a ritenere che la certificazione rilasciata circa le qualifiche confessionali presenti delle difficoltà, in questo caso, meno ipotetiche e più concrete; nell'art. 5 si stabilisce, infatti, che l'apposita certificazione è funzionale all'applicazione degli artt. 3 e 4 (servizio militare e assistenza spirituale) - non anche, ma sembra una omissione involontaria, ai fini della celebrazione matrimoniale *ex art. 12* o dell'assistenza penitenziaria *ex art. 6*. In questo ultimo caso, si prevede che all'autorità competente sia trasmesso l'elenco dei ministri: il ministro di culto potrà allora accedere agli istituti senza dover recar con sé alcuna certificazione, oltre ai documenti d'identità³⁷? In questo senso sembra procedere il secondo comma dell'art. 6, ma il sintagma "senza particolare autorizzazione" non sembra formulato in modo troppo preciso.

L'art. 5, del resto, prevede delle figure tipiche di soggetti per i quali si renda necessaria la certificazione della qualifica: ministri di culto e *diaconi*. Entrambe le categorie, essendo unitario il testo della disposizione, dovrebbero veder rilasciata dalle ADI la certificazione per poter ottemperare agli obblighi eventualmente scaturenti dagli artt. 3 e 4. Ma, al combinato disposto

questo sembrerebbe interessante verificare – sottoponendo ad “analisi finzionale” il negletto (sub species fictionum) diritto canonico contemporaneo – se, dietro le immagini che si rispecchiano vicendevolmente ma stanno per svanire, permangano dinamiche fondamentali, più o meno funzionali, comuni: se, cioè, la crisi del rispecchiamento sia effettiva o non costituisca piuttosto, essa stessa, una finzione”.

³⁶ In questo caso, sembra opportuno considerarsene il secondo comma, ivi stabilendosi che *le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale*. Comunque sia, un'eccezione di indeterminatezza potrebbe colpire anche questa disposizione, dal momento che la legge **non** individua cosa debba intendersi per *giurisdizione in materia ecclesiastica ed ordinamento valdese*.

³⁷ Si badi, quantunque, che pure ove s'accogliessero tesi restrittive circa la formalizzazione della possibilità d'accesso del ministro di culto all'interno della struttura penitenziaria, anche facendo riferimento a norme della legge di approvazione dell'Intesa in esame (e le sovrapponibili previsioni relative a confessioni religiose munite d'Intesa già approvata in legge), TAR Lazio, sez. I, nn. 11398-401/2000, hanno ritenuto illegittime le norme dell'ordinamento penitenziario che subordinavano l'ingresso in istituto ad autorizzazione specifica del direttore e, violando in aggiunta il principio della necessaria reciprocità tra detenuto e soggetto deputato alla sua assistenza, non prevedevano ipotesi di accesso di propria iniziativa da parte dei ministri di culto.

dei due articoli, non v'è menzione alcuna dei diaconi! Obblighi e facoltà previsti paiono, letteralmente, a carico dei soli ministri di culto, non anche dei diaconi, né questi possono esser sussunti in quelli³⁸. Evidentemente la certificazione della qualifica di diacono non solo ha una diversa valenza – ben più modesta – nel diritto dello Stato, ma anche ruolo più tenue nello stesso diritto confessionale, pure in ordine a quelle forme di vicinanza alle istanze dei fedeli che si trovano tutelate negli artt. 3 e 4. La riunificazione funzionale degli artt. 3, 4 e 6 pare realizzata almeno dal punto di vista finanziario, ove è prevista l'esclusività dell'onore relativo in capo alle ADI.

La certificazione della qualifica diaconale dovrebbe, per esempio, servire a testimoniare, in ultima istanza, l'adesione alle ADI: scopo che è atta a raggiungere, certamente, ma che poteva realizzarsi anche a prescindere dall'espressa menzione dell'art. 5³⁹.

Dal punto di vista redazionale, si apprezza che l'art. 13 richiami il DPR che riconosceva le ADI come ente morale⁴⁰, con qualche peculiarità desumibile in ordine alle attività svolte dagli enti. Le norme di carattere tributario, invece, ripropongono tematiche già affrontate, che si sono conservate nella legislazione antecedente e successiva, come l'equiparazione degli assegni, a fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, con le ritenute previste per legge. Verosimilmente lo stesso discorso si profila per la normazione attuativa (lo strumento della commissione, organizzata in modo paritetico) e modificativa (modalità informale e tempistica derogabile delle trattative) della legge.

2. Opzioni "comunitariste" e opzioni "unioniste". Alcune riflessioni a partire dalla vicenda dell'Ebraismo in Italia

Il dibattito tra strutture "comunitariste" e strutture "unioniste" riguarda da vicino l'esperienza ebraica in Italia. Sia chiaro che simile riflessione non coinvolge, come può al contrario affermarsi in merito ad induismo e buddhismo,

³⁸ La differenza, come del resto avviene per la gran parte del cristianesimo occidentale, non è meramente quantitativa (numero di compiti che tale forma di servizio richiede), ma anche e soprattutto qualitativa (mansioni, obblighi, prerogative).

³⁹ Per altri casi in cui l'attestazione confessionale, pur talora soggiacendo a specifiche procedure interne, dovrebbe esser compiutamente monitorata nella sua veridicità, ai fini di non realizzare nell'ordinamento statale effetti che in esso risulterebbero illeciti o, comunque sia, in ipotesi di minore gravità, irrilevanti, cfr. ancora ANTONIO G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, cit.

⁴⁰ Cfr. DPR n. 1349/1959.

particolari ascendenze ideologiche osservabili nell'ebraismo, che anzi, come tipico del novero delle religioni abramitiche, può esser riletto più agilmente attraverso la categoria concettuale e giuridica della "confessione religiosa" (diverso, si vedrà, il discorso in merito ai ministri di culto⁴¹). Semmai, la duplice opzione tra modello organizzativo *comunitarista* e modello organizzativo unionista investe il profilo della rappresentanza nella stipulazione dell'Intesa. Al di là delle prerogative statutarie dell'Unione, e sulla necessità avvertita in ambito intraconfessionale di coordinarne l'effettività con gli insegnamenti talmudici, l'Intesa con l'Unione presenta un carattere storico-simbolico innegabile. La minoranza ebraica, peculiarmente organizzata in Italia ben prima dell'avvento delle leggi razziali e della violenta esperienza della repressione fascista e del genocidio nazista, dopo aver subito le prevaricazioni estreme di una normazione unilaterale, finalmente diventava corresponsabile della disciplina a cui, dal punto di vista ecclesiasticistico, risulta sottoposta.

Si osservi pure che le minoranze ebraiche, anche a difesa del patrimonio storico-culturale che le connota e che tante coazioni e offese aveva subito, intendevano inizialmente esser qualificate come "minoranza linguistica". Nell'attuale esperienza giuridica, soprattutto a seguito dell'ampliamento del dibattito sui diritti umani e sui diritti culturali, la tutela degli idiomi e la salvaguardia, nelle comunità riconosciute come minoranze linguistiche, di bilinguismo e lingue tradizionali, è tema estremamente interessante, avvertito, specialistico. Tuttavia, al tempo in cui l'Intesa venne sottoscritta e anche oggi in Italia, se le comunità ebraiche avessero dato seguito all'intenzione di ottenere riconoscimenti di questo tipo, è da ritenersi che non avrebbero per ciò solo (senza, cioè, qualificarsi [almeno anche] come confessione religiosa) avuto alcun diritto a stipulare un'Intesa. Le prassi confessionali sarebbero rimaste assoggettate alla disciplina sui culti ammessi, così come i loro ministri, per quanto non previsto da specifici atti riguardanti tipicamente e singolarmente le comunità israelitiche: questa legislazione speciale, per altro verso, non era comunque idonea a garantire il pacifico esercizio del diritto di libertà religiosa. Ecco perché, sebbene alcuni dei più autorevoli sostenitori dell'opzione "linguistica" in luogo di quella "confessionale" provenissero proprio dall'espe-

⁴¹ Il ruolo del rabbino è forse espressione di peculiarità che la figura del "ministro di culto" non possiede (in tema di insegnamento, rapporti con la comunità, profili di diritto di famiglia, ecc.). Altro probabile futuro aspetto problematico sarà costituito dalla ordinazione di rabbini di sesso femminile, in crescita nei seminari riformati, ma considerata non produttiva d'effetti, nell'ordinamento interno della confessione, da parte dell'ebraismo ortodosso. In passato, invece, la disputa, almeno per quel che riguarda l'ambito teologico, aveva riguardato la diversa valutazione della discesa dello Spirito. Sul tema, piace ricordare (postumo) ELIA BENAMOZEGH, *Shavuot. Cinque conferenze sulla Pentecoste*, Belforte Salomone, Livorno, 2009.

rienza ministeriale, la soluzione dell'Intesa, a testo invariato dell'art. 8 della Costituzione, appariva -e appare- l'unica proficuamente percorribile⁴².

L'Intesa risulta particolarmente dettagliata, ma non è possibile rinvenire in essa una definizione di ciò che è "ministro di culto" nel diritto dello Stato rispetto alla nozione di esso nel diritto confessionale. Se questo è elemento comune a tutte le Intese sin qui analizzate (e in questo caso alla legge relativa, l. n. 101/1989), alcune norme sono del tutto originali rispetto al *corpus* normativo della legislazione bilaterale e val la pena analizzarle, specie ove si riferiscano, direttamente o indirettamente, alla qualificazione giuridica dei ministri di culto.

L'art. 34 contiene un più preciso elenco di disposizioni che si intendono abrogate, in particolar modo i due decreti di legislazione speciale sulle Comunità israelitiche (R. D. n. 1731/1930; R. D. n. 1561/1931), l'intervenuta inapplicabilità all'Unione delle previsioni sui culti ammessi, sino alle modifiche *ex lege* n. 68/1982⁴³. Non solo: l'art. 31 prevede una clausola di salvezza in ordine al regime giuridico-previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione, pur, al secondo comma, ammettendo l'iscrizione dei ministri al Fondo speciale⁴⁴. Qui il testo di legge presenta un duplice e forzoso rimando: la possibilità di iscriversi al Fondo è data ai ministri di culto indicati nell'art. 3, ma l'art. 3 non indica chi si debba considerare ministro di culto. Anzi, precisa che l'apposita certificazione rilasciabile dall'Unione è funzionale all'applicazione (tra gli altri) dell'art. 31. Senza entrare nel merito della definizione, tra l'altro, il comma secondo dell'art. 3 dispone la dispensa dalla chiamata alle armi del Rabbino Capo, anche in caso di mobilitazione generale. Come si vede, in ordine alle persone fisiche, gli elementi sono carenti e non del tutto precisi, mentre la disciplina relativa alle persone giuridiche è molto più particolareggiata. L'art. 23 prevede la soppressione di ventuno enti⁴⁵,

⁴² In una prospettiva critica, v. recentemente CARLO CARDIA, *Intesa ebraica e pluralismo religioso in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica (<http://www.statoechiese.it>), dicembre 2009, 1-2; pp. 5-7.

⁴³ Cfr. l. n. 68/1982 (*Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena*), in G. U. n. 67/1982. In assenza di altre, specifiche, previsioni, nel testo della legge d'approvazione dell'Intesa, è da ritenersi che la disciplina sostitutiva per le Comunità ebraiche e i loro ministri subentri al pristino testo dell'art. 18, che – pur non rubricato – si riferisce a “**ministri di culto diverso da quello cattolico**” (grassetto mio).

⁴⁴ “Nulla è innovato quanto al regime giuridico e previdenziale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione e delle Comunità in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. I ministri di culto di cui all'articolo 3 **possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto**”, in (a cura di) SALVATORE BERLINGÒ, GIUSEPPE CASUSCELLI, (con la collaborazione di) ANGELO LICASTRO, MARCELLO TOSCANO, *Codice del Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 722.

⁴⁵ In particolar modo: Pio istituto Trabotti (Mantova), Opere pie israelitiche (Torino), Compagnia

il cui lungo elenco poteva anche figurare come allegato al provvedimento legislativo; così pure la fondamentale norma dell'art. 21, secondo comma, che elenca gli enti che conservano personalità giuridica, pur perseguendo finalità e svolgendo attività diverse, accanto a quella di culto⁴⁶. Di più: sono nominalmente indicate tutte le Comunità israelitiche che conservano personalità giuridica, sebbene assumano la diversa denominazione di “Comunità ebraiche” e pur riconoscendosi, al primo comma dell'art. 18, che queste sono *istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, [...] formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraica*⁴⁷. Resta verificato quanto si osservava all'inizio della trattazione: lo Statuto dell'ebraismo in Italia si richiama alla legge e alla tradizione; come attuarne il senso, sia nella normativa statutaria che in quella bilaterale, evidentemente, però, rispettando le peculiarità di entrambe, resta per l'ebraismo questione di assoluto rilievo. Note tipiche presenta pure l'art. 20, sempre in materia di “statuto”, riconoscendosi che ogni modifica eventualmente apportata dovrà esser depositata presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla adozione. Impegno realmente bilaterale: giacché il Ministro può rilasciare copie di tali atti (cioè, Statuto e statuti di altri enti ebraici civilmente riconosciuti), attestandone, comunque sia, la conformità al testo depositato. Verosimilmente sarà una componente rappresentativa di ministri di culto a determinare le modalità attuative del primo comma dell'art. 8, giacché, in tema di assistenza

della misericordia israelitica (Vercelli), Asilo infantile “Levi” (Vercelli), Opera pia “Foa” (Vercelli), Pia opera di misericordia israelitica (Verona), Opera pia Moisè Vita Jacur (Verona), Opera pia Carolina Calabi (Verona), Pia scuola israelitica di lavori femminili (Verona), Opera pia beneficenza israelitica (Livorno), Opera pia Moar Abetulot (Livorno), Opera del tempio israelitico (Bologna), Opere pie israelitiche unificate (Alessandria), Istituto Infantile ed elementare israelitico “Clava” (Asti), Congregazione israelitica di carità e beneficenza (Asti), Opera di beneficenza israelitica- Casale Monferrato (Alessandria), Ospizio marino israelitico italiano “Lazzaro Levi” (Ferrara), Ospizio marino israelitico (Firenze), Opere pie israelitiche (Padova), Fondazione Lelio professor Della Torre (Padova), Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri (Merano). L'elencazione può esser utile, unita a una breve analisi delle norme statutarie degli enti soppressi, per comprendere diffusione, scopi e attività tipiche dell'ebraismo italiano tra XVIII e XIX secolo.

⁴⁶ Asili infantili israelitici (Roma), Ospedale israelitico (Roma), Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi (Roma), Orfanotrofio israelitico italiano “G. e V. Pitigliani” (Roma), Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale (Roma), Ospizio israelitico e ospedale “Settimio Saadun” (Firenze), Società israelitica di misericordia (Siena). Si riportino le riflessioni già svolte a margine della n. 45.

⁴⁷ L'elencazione in questo caso può esser funzionale a un primo orientamento circa prassi locali particolari, osservate in base alle rispettive Comunità israelitiche in cui esse sono sorte. (Comunità ebraiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona).

spirituale ai militari ebrei, si prevede che i ministri di culto siano designati *sulla base* di Intese tra Unione e competenti autorità governative. L'inciso, affine a quello dell'art. 8 della Costituzione, significa che i ministri di culto deputati allo svolgimento della funzione comunque risulteranno tanto da un provvedimento dell'autorità confessionale (che potrebbe profilarsi come l'atto per mezzo del quale i ministri vengono destinati alla funzione), quanto dal necessario riconoscimento dell'autorità statale all'espletamento della funzione stessa; però, entrambi questi atti, che siano taciti o espressi, non potranno che riprodurre fedelmente i contenuti dell'Intesa, salvo le modifiche non rilevanti nell'individuazione degli aventi diritto. È lecito aspettarsi che vi siano ministri di culto anche nelle Commissioni miste finalizzate alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano; le modalità gestionali delle catacombe ebraiche pure investiranno l'operato di ministri di culto, tenendo conto che il comune impegno è assicurare il rispetto in esse delle prescrizioni rituali ebraiche. Il combinato disposto degli artt. 17, 32 e 33 della legge (questi ultimi due riproponenti le clausole procedurali (*di stile*) circa la riconvocazione delle parti) lascia intendere che commissioni paritetiche *ad hoc* potranno intervenire proprio sulla materia precedentemente esaminata. Ciò si palesa necessario per la tutela di un patrimonio di memoria storica, pregio artistico e sofferenza umana, che dal *proprium* confessionale passa al sentire e vivere comune⁴⁸.

Altri due aspetti meritano di essere segnalati, per quanto possano riguardare soltanto *de relato* la disciplina giuridica relativa ai ministri di culto. Appare inconsueta la previsione del quinto comma dell'art. 2, dal momento che esso fornisce un'interpretazione autentica di una norma di legge⁴⁹. Il fenomeno non è nuovo, ma potrebbe confermare il carattere atipico rafforzato delle leggi che approvano Intese nell'ordinamento italiano. L'interpretazione autentica, infatti, opera di chiarimento ermeneutico del Legislatore rispetto a una disposizione prima emanata da egli stesso, può realizzarsi in una fonte del diritto gerarchicamente sovraordinata (quando all'interpretazione vera e

⁴⁸ Sul tema piace ricordare il bel numero monografico dei *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 01/2009; cfr. tra gli altri, in prospettiva multicultural, NICOLA COLAIANNI, *Islam ed ebraismo: dall'integrazione all'interazione*, *ibidem*, pp. 69-91; GIOVANNI B. VARNIER, *Il completamento delle leggi razziali del 1938: un progetto di riforma dell'ordinamento delle comunità israelitiche*, *ibidem*, pp. 141-157, ove si allega, peraltro, tale progetto di "riforma".

⁴⁹ Nel senso di allargare forme di tutela *lato sensu* antidiscriminatorie, *il disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso*.

propria si accompagna un *aliquid novi* di ridefinizione generale d'un aspetto della disciplina) o subordinata (quando il chiarimento linguistico risponde ad esigenze attuative circoscritte, specifiche, meramente operative). È da escludere che la legge di approvazione dell'Intesa possa avere un valore inferiore alla legge ordinaria o all'atto avente forza di legge – nel primo caso ci sarebbe stessa veste formale, ma diverso procedimento di formazione; nel secondo almeno la stessa efficacia, ma una veste formalmente non legislativa e (anche qui) un diverso *iter* formativo. Anche la tesi dell'uguale valore è controversa⁵⁰, perché il Legislatore non potrebbe mutare unilateralmente la disciplina concordata, specie in forza del vigente testo dell'art. 8 della Costituzione e, conseguentemente, di tutte quelle norme, quali quelle *ex* artt. 32, 33 e 34 della l. n. 101/1989, che prevedono, pur senza soverchi oneri formalistici, le modalità di (ri)consultazione delle parti. Anche se una piena assimilabilità del regime delle Intese a quello dei Patti Lateranensi risulterebbe operazione arrischiata e troppo semplicistica, ritenere che, a diverso grado, si sia in presenza d'atti ugualmente muniti d'efficacia atipica sembra la sola via realmente percorribile nell'esegesi del materiale legislativo di riferimento. Il quinto comma dell'art. 2 stabilisce che l'art. 3 della l. n. 654/1975 si applica anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso. Si potrebbe e dovrebbe argomentare che una simile interpretazione appaia come la sola coerente rispetto agli scopi della legge (ratifica ed esecuzione – *more solito* tardiva – della Convenzione di New York del 1966, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale⁵¹), tenuto anche conto che il motivo religioso, come ingiustificabile fonte di discriminazioni, sovente era richiamato dalle stesse disposizioni convenzionali. La precisazione non risultava superflua né ridondante, però, considerando come nel 1975, pochi mesi prima della ratifica della Convenzione, fosse entrata in vigore la Legge Reale⁵², contenente

⁵⁰ La pluralità delle fonti (e, nel caso del diritto ecclesiastico, delle modalità di elaborazione, produzione e redazione, di fonti giuridiche) pone problemi che concretamente rilevano nell'individuazione delle discipline applicabili e nella delimitazione del sindacato di legittimità costituzionale. Un approccio significativo sul punto è fornito da SALVATORE BERLINGÒ, GIUSEPPE CASUSCELLI, SARA DOMIANELLO, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Utet, Torinò, 2000.

⁵¹ Una prima sintesi operativa tra tutela delle minoranze linguistiche (come fattore di appartenenza culturale) e tecniche *lato sensu* normative in tema di lotta alle discriminazioni, quali quelle individuate in via convenzionale nel 1966, può esser ritenuta la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli di Algeri (1976; spesso abbreviata in "Dichiarazione di Algeri", o, anche, in modo atecnico, "Carta di Algeri"). Per un quadro riassuntivo delle "Carte" internazionali relative ai diritti culturali, ricomprendendovi motivazioni religiose, difesa di minoranze linguistiche e diritto, "codificato", all'autodeterminazione, cfr. FRANCO DIONESALVI, *Diritto alla cultura e politiche culturali: le teorie di una prassi*, Coesistenza, Cosenza, 2008, pp. 70-87.

⁵² Per "Legge Reale" si intende la l. n. 152/1975; cfr. G. U. n. 136/1975. Per una critica sistematica al

disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, che ben esemplifica lo spirito poco inclusivo che muoveva il Legislatore del tempo. Vieppiù, la presente legge dettava una serie di specifiche disposizioni in tema di utilizzo del casco e altri oggetti che rendessero problematica l'identificazione del volto⁵³. Proprio questa particolare classe di norme introduce alla seconda questione realmente originale, introdotta e determinata dalla l. n. 101/1989. Difatti, all'art. 6, si prevedeva che gli ebrei potessero prestare a capo coperto il giuramento previsto dalle leggi dello Stato – un testo legislativo cui la norma sembra riferirsi è l'art. 142 del Codice della Procedura Penale del 1930⁵⁴, al tempo

retroterra ideologico della legislazione emergenziale, cfr. AA. VV., *Processo 7 Aprile. Padova trent'anni dopo. Voci della "città degna"*, il Manifesto, Roma, 2009. Sembra interessante, per una ricostruzione storico-giuridica delle fasi dell'emergenza e sui suoi riflessi nel diritto processuale, PASQUALE TRONCONE, *La legislazione penale dell'emergenza in Italia. Tecniche normative di incriminazione politica e politica giudiziaria dallo Stato liberale allo Stato democratico di diritto*, Jovene, Napoli, 2001.

⁵³ L'art. 5 della legge in esame ben può adattarsi anche a ipotesi di copertura del viso per convinzioni di natura confessionale, non investendo la norma, in modo coerente rispetto ai principi costituzionali, il piano assiologico della scelta (*è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino*). Il "giustificato motivo", involvendo in questo caso un diritto costituzionalmente riconosciuto, doveva (deve, dovrà) ricomprendere il diritto di libertà religiosa, ma nel periodo emergenziale sono state avallate interpretazioni anche più restrittive. Si osservi, comunque sia, che, mentre in Italia il problema della copertura del volto ha radici antiche, che risalgono alla repressione del fenomeno eversivo, in altri Paesi europei si evidenzia proprio a seguito della crescita dell'immigrazione islamica. Cfr., per alcuni profili di comparazione, SERGIO FERLITO, *La legge portoghese di libertà religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, n. 01/2003, pp. 70 e ss.; GUIDO CALDIRON, *Banlieue. Vita e rivolta nelle periferie della metropoli*, il Manifesto, Roma, 2005.

⁵⁴ Il fondamento, in termini di "diritto sacramentale", dell'istituto del giuramento è ben colto (ma non "sovraesposto"), ove si afferma che "è sufficiente mettere da parte il ricorso, che ci è ormai fin troppo familiare, alle "potenze divine", perché la natura e la funzione del giuramento nel processo divengano evidenti. Il "giuramento giusto" è quello di cui il iudex, che nel processo si sostituisce al vindex arcaico, "dice e riconosce la forza" (vim dicit); è, cioè, quello che ha compiuto nel modo più corretto ed efficace la performance implicita nel giuramento. L'atto della controparte non è, per questo, necessariamente un epiorkos, uno spergiuro: è semplicemente un atto la cui vis performativa è meno perfetta di quella del vincitore. La "forza" che è qui in questione è quella quae verbo diceretur, è la forza della parola. Si deve cioè supporre che nel sacramentum, come in ogni giuramento, fosse implicita un'esperienza performativa del linguaggio, in cui la pronuncia della formula, il nomen capere della nuncupatio, aveva la forza di realizzare ciò che diceva. Non vi è alcun bisogno, per spiegare questa forza, di scomodare la religione, il mito o la magia: si tratta di qualcosa che si verifica ancor oggi ogni volta che si pronuncia la formula di un atto giuridico verbale. Non è per effetto di un potere sacro che gli sposi, pronunziando il loro sì davanti all'ufficiale civile, si ritrovano effettivamente uniti in matrimonio; non è per magia che la stipulazione verbale di una compravendita trasferisce immediatamente la proprietà di un bene mobile. L'uti lingua nuncupassit, ita ius esto non è una formula magico-sacramentale: è, piuttosto, l'espressione performativa del nomen capere che il diritto ha conservato al suo centro, traendola dall'esperienza originale dell'atto di parola che ha luogo nel giuramento", in GIORGIO AGAMBEN, *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 86-87.

ancora in vigore; il che conferma i *ligamina*, in Italia, tra politica religiosa e politica criminale, come prima suggerito. La disposizione aveva una propria, decisiva, rilevanza in materia di ministri del culto ebraico: non si dimentichi, infatti, che gli ebrei maschi indossano la *kippah*, il copricapo tradizionale, e forme di indumento consimili riguardano specificamente i rabbini, sebbene non vi siano reali obblighi confessionali in tal senso (specialmente secondo i seminari non affiliati e le scuole rabbiniche riformate⁵⁵).

A seguito di questa analisi, gran parte delle previsioni contenute nella l. n. 116/1995 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia*) e nella, sostanzialmente, contemporanea l. n. 520/1995 (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia*) potrebbe sembrare una mera riproposizione degli indirizzi di politica legislativa ecclesiastica, che, formatisi, nel decennio precedente, hanno definitivamente mostrato i propri limiti in quello successivo. Tuttavia, anche ritenendo condivisibile una simile premessa metodologica, le due leggi presentano degli aspetti sui quali è opportuno soffermarsi. Innanzitutto, una prima distinzione può riguardare la diversa struttura ecclesiale delle due parti stipulanti (unionista quella evangelico-battista, comunitarista quella luterana). Questo tipo di diversificazione fenomenologica delle organizzazioni religiose è meno netto di quanto possa apparire: il modello unionista ha delle chiare singolarità, soprattutto nel modo attraverso il quale si evidenziano unitariamente il messaggio e le istanze delle varie chiese. Eppure, questo strumento organizzativo, teoricamente così aperto ed inclusivo, deve misurarsi nei fatti e deve essere rapportato all'insediamento concreto in un territorio, altrimenti la preferibilità delle forme si svuota di contenuti. Al di là dell'osservazione sulle concrete modalità rappresentative ecclesiastiche, nella legge relativa all'UCEBI, all'art. 3, si trova una prima norma-cornice in tema di ministri di culto. L'Unione prende atto -fittiziamente: il soggetto che ne prende atto è lo Stato italiano⁵⁶- della pluralità delle figure ministeriali al proprio interno e comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per l'assistenza spirituale nelle Forze Armate, ai ricoverati, ai detenuti e per lo svolgimento delle celebrazioni matrimoniali. La stringata stesura della norma non si riferisce perciò – non lo indica come adempimento dovuto nel testo di legge – alla manutenzione di un unico registro, bensì a

⁵⁵ Cfr. MICHAEL D. SWARTZ, *Ritual Procedures in Magical Texts from the Cairo Genizah*, in *Jewish Studies Quarterly*, XIII, 2006, pp. 305-318; GIDEON BOHAK, *Catching a Thief. The Jewish Trial of a Christian Ordeal*, *ibidem*, pp. 344-362.

⁵⁶ Difatti, l'UCEBI, *attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri al suo interno, comunica agli organi competenti i nominativi dei ministri designati per i compiti previsti [...]*.

comunicazioni singolari, relative a ministri individuati, non già in via bilaterale – come faceva invece presupporre il testo relativo alle Comunità ebraiche⁵⁷ –, ma conformemente alle esigenze confessionali e alle possibili previsioni statutarie o attuative dello statuto, volte a disciplinare prerogative e compiti dei ministri del culto, nell'organizzazione interna alla confessione religiosa. La seconda norma-cornice, anch'essa nella formulazione non dissimile da analoghe previsioni riferibili ad altre Intese e leggi d'approvazione delle stesse, si trova al successivo art. 4: si tratta della proclamazione del diritto di libertà religiosa, a prescindere dalla contingente assegnazione del soggetto (sia ministro di culto che seguace) in una di quelle che, con espressione dura ma efficace, solitamente si definiscono “comunità separate”⁵⁸.

Interessanti sono le disposizioni relative all'amministrazione e al trasferimento dei beni, che segnalano ancora una volta il legame di questa Unione coi suoi riferimenti internazionali (*Philadelphia s.r.l.*, *The Spezia Mission* e *Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention*). I trasferimenti immobiliari ricevuti, salvo quanto già percepito dall'amministrazione finanziaria, sono esenti da ogni tributo ed onere. La disposizione, apparentemente di mero contenuto gestionale e ricognitivo, ha in realtà una qualche attinenza con la materia dei ministri di culto, dal momento che la UCEBI sembra ricavare dalle Chiese internazionali consimili una certa ascendenza teologica ed ideologica e, almeno nei casi in questione, anche forme, dirette o indirette, di sostentamento. Il successivo art. 25, restando sempre nell'ambito dell'amministrazione e del mantenimento economico delle diverse strutture ecclesiastiche, pare realizzare un cortocircuito interpretativo rispetto al precedente art. 16. L'UCEBI provvede al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri solo a mezzo di offerte volontarie (art. 16, primo comma) e, ciononostante, gli assegni corrisposti, per il sostentamento totale o parziale dei ministri iscritti nei ruoli (iscrizione non espressamente prevista dall'art. 3), vengono

⁵⁷ L'individuazione bilaterale del ministro del culto ebraico, chiamato a prestare assistenza negli istituti di pena, non attiene, evidentemente, al lato decisionale (individuare a quale ministro sia consentita), ma a quello ricognitivo (individuare quale ministro sia stato scelto per espletarla). Del resto, chiaramente, *l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione*, (sottolineato mio), cfr. art. 10, l. n. 101/1989.

⁵⁸ Il sintagma “comunità separate” andrebbe ritenuto proprio di una concezione orizzontale dei rapporti tra individui e “comunità” dove, appunto, si attua una forma di segregazione nei confronti del mondo esterno. Quanti condividessero, al contrario, un'accezione verticale e annichilente di questo tipo di esperienze, potrebbero definirle “istituzioni totali”. Imprescindibile, sul punto, MICHEL FOUCAULT, trad. it. A. Tarchetti, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 2005.

equiparati, anche stavolta, al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali, comunque non rendendone possibile la configurabilità, come pure ci si sarebbe potuti aspettare, nella categoria del lavoro volontario (art. 20)⁵⁹. Le concrete modalità per la deducibilità delle erogazioni liberali sono rimesse ad atto regolamentare, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'Unione (art. 16, terzo comma). L'accordo con l'Unione non viene richiamato in sede di copertura finanziaria della norma esaminata (art. 25, secondo comma); in questo caso, infatti, il decreto ministeriale viene adottato unilateralmente, come se la riserva di unilateralità fosse dovuta al contenuto tecnico della materia, eventualmente richiedendo le occorrenti variazioni di bilancio⁶⁰, e anche come se la confessione, già beneficiaria delle deduzioni ai fini IRPEF, non pretendesse – evidentemente! – di influenzare la normazione subordinata necessaria all'attuazione concreta del combinato disposto degli artt. 16 e 25. Quanto alle modifiche che potranno intervenire sul testo di legge, sono previste le consuete modalità concertative: l'esame congiunto dell'Intesa al decimo anno dall'entrata in vigore della legge o la richiesta dell'UCEBI, in più breve termine, su proposta delle Chiese in essa rappresentate e – nei fatti – tramite sollecitazione dei propri stessi ministri di culto.

Una simile terminologia è, come si intuisce, puramente convenzionale, anche perché si nota, in calce all'Intesa, che la rappresentanza confessionale individuata per via statutaria, il Presidente dell'UCEBI, figura a sua volta come “pastore” e, rispetto a tale figura, la nozione di “ministro di culto” mostra ancora una volta il suo merito prevalente e il suo limite più netto⁶¹:

⁵⁹ La suggestione poteva essere giustificata, in via analogica, rispetto ad altre organizzazioni protestanti che, adottando schemi istituzionali simili e medesimi presupposti teologici, anche perché talora sfornite di un'Intesa nei confronti dello Stato, ricorrono al paradigma negoziale del lavoro volontario per i missionari e, persino, per i ministri stabilmente deputati al culto. Giova ribadire che la prestazione volontaria, in un rapporto sostanzialmente (anche se non formalmente) lavorativo, può essere una delle opzioni rimesse alle parti per la realizzazione di scopi similari. Su alternative che enfatizzano la componente non patrimoniale di questo tipo di prestazioni si veda ancora VALERIO DONATO, *Contributi di diritto civile*, cit., pp. 91-122.

⁶⁰ Lo schema normativo è ormai noto e si è consolidato anche in settori dell'ordinamento che non prevedono alcuna forma di negoziazione tra parti. Si pensi al caso dell'art. 1. 32 della l. n. 94/2009 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, in G. U. n. 170/2009, *Supp. ord.*, n. 128), che sembra prefigurare una discrezionalità simile in merito al cd “*Fondo Rimpatri*” e all'eventuale implementazione delle risorse destinate, senza preoccuparsi di disciplinare un qualche procedimento di verifica degli scopi (eventualmente) raggiunti nell'attuazione delle politiche sociali e delle politiche criminali, perseguite per il tramite del provvedimento legislativo *supra* richiamato.

⁶¹ Sarebbe da osservare come la nozione di “pastore” sia penetrata negli ideal-tipi della cultura giuridica occidentale più profondamente di quella di “ministro di culto”. Cfr. sul punto JACQUES RANCIERE, trad. it. A. Moscati, *L'odio per la democrazia*, Cronopio, Napoli, 2007, pp. 43-61; in

fornire un paradigma normativo adeguatamente orientativo e sufficientemente estendibile, comune e universalizzabile; non prestare la debita attenzione al dato cangiante dell'inquadramento delle persone fisiche nei diversi ordinamenti confessionali⁶².

3. L'esperienza luterana. Ulteriori aspetti problematici

Dal punto di vista redazionale, i risultati raggiunti dalla legge di approvazione dell'Intesa con la CELI sembrano più appaganti, proprio perché il tenore delle disposizioni ivi contenute si presta a un maggior grado di specialità, senza tradire la trama di fondo dei valori costituzionali che si vorrebbero tutelati dal meccanismo delle Intese.

Il punto di riferimento è rinvenibile nell'art. 4 della legge, nel momento in cui si afferma che la Repubblica italiana riconosce la pluralità ministeriale rappresentata nella CELI (per esteso: ministero pastorale, diaconale e presbiteriale, *ex art. 4*, primo comma). In combinato disposto col primo comma del successivo art. 8, si ricostruisce la più diffusa disciplina formale relativa ai ministri di culto: la CELI rilascia apposita certificazione delle qualifiche di pastore, diacono e presbitero, lasciando intendere, anche se non ve n'è menzione espressa, che si tratti di tre ruoli distinti e/o distinguibili. Le figure sono accomunate, in sede di rubrica, dallo stesso art. 4, ma si intuisce chiaramente che la persona fisica cui il Legislatore si riferisce, parlando di ministri di culto della CELI, e anche a costo di ribadire le perplessità già suscitate⁶³, sia il

una prospettiva meno radicale, v. anche BERNARD MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, Groupe Flammarion, Paris, 1996.

⁶² La nozione di "persona fisica", per quanto assimilabile in prima approssimazione alla persona umana nello svolgersi della sua esistenza e nel manifestarsi della sua soggettività, non sembra, per altro verso, necessariamente connotata da implicazioni di carattere religioso. Il concetto di "persona fisica" dovrebbe, in particolar modo, venire interpretato in maniera del tutto problematica da quelle concezioni religiose che, ad esempio, poggino sulla reincarnazione (sia nella variante della metempsicosi sia in quella del metempsychosmosi) o che, ancora, ritengano compatibili i propri insegnamenti con la sussistenza della schiavitù (condizione antitetica al pieno riconoscimento della personalità).

⁶³ Un aspetto peculiare e meritevole d'esser segnalato dovrebbe esser costituito dalla non discriminatorietà dello status giuridico-confessionale di "pastore", in merito al genere di questo *ministro*. La nozione di "ministro di culto" nell'ordinamento italiano, mutuata dalla tradizione cristiana non protestante, sembra dettare disposizioni che non consentono d'apprezzare la (notevole) differenza prospettica sulla questione di genere: essa può rilevare sulla materia specificamente in esame (si pensi a norme sull'interruzione volontaria di gravidanza da parte di ministro di culto protestante di sesso femminile). Il dibattito interessa da vicino anche l'ambito del diritto canonico e della teologia pratica, che propone soluzioni più evolute rispetto alla tradizione contemporanea del diritto della Chiesa di Roma. Cfr. per tutti, MARCELLA MARIA ALTHAUS-REID, *Indecent Theology: Theological*

pastore, destinatario di disposizioni dettagliate negli artt. 5, 6, 7 e 11. Non è, però, conveniente che nel medesimo testo si usino indifferentemente le due espressioni, probabilmente perché, ad esempio nelle scelte lessicali adoperate in merito alla disciplina matrimoniale⁶⁴, è ancora forte il paradigma costituito dalla regolamentazione civilistica del “matrimonio degli acattolici”⁶⁵. Al comma terzo dell’art. 4, è ribadita la possibilità dei ministri di culto di osservare il segreto d’ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero, anch’essa disposizione largamente adottata nella legislazione bilaterale⁶⁶.

Perversions in Sex, Gender and Politics, Routledge, New York, 2001. Sull’incidenza del genere come possibile specie dell’incidenza del fattore religioso nel rapporto di lavoro, cfr. RITA BENIGNI, *L’identità religiosa nel rapporto di lavoro. La rilevanza giuridica della “fede” del prestatore e del percettore d’opera*, Jovene, Napoli, 2008, ove, infatti, si affrontano tematiche quali la remunerazione del clero cattolico, *ibidem*, p. 81 e ss.

⁶⁴ Alcune delle problematiche più interessanti, tra quelle che stanno mettendo in crisi il paradigma giuridico (o i “paradigmi”) delle relazioni affettive, si collocano al di fuori della diversa disciplina normativa a cui le forme matrimoniali possono essere esse soggette, in base alla confessione religiosa di riferimento dei due nubendi. Si è accolta la nomina di un amministratore di sostegno, per giovane maggiorenne afflitta da diverse abilità menomanti, nella persona del sacerdote della parrocchia della beneficiaria, ai fini della manifestazione del consenso matrimoniale e della crescita emotiva e relazionale che il legame col coniuge potrà determinare nella ragazza (Trib. Civ. Trieste, decr. 28 settembre 2007). Il caso in esame non sembra integrare, invero, una estensione del limite previsto dall’art. 85 c. c., semmai concretizzare una possibile interpretazione evolutiva della disposizione del secondo comma. Ancora: il sacerdote in questione, “ministro di culto con cura d’anime”, è ammesso all’amministrazione di sostegno in un frangente così delicato nel percorso esistenziale della ragazza, pure in ragione del fatto che la società secolare non è indifferente al valore intrinseco della cura d’anime e alla *presunzione* di contiguità alla crescita dei deboli che essa potrebbe e dovrebbe rappresentare. Al di là di questi spunti provenienti dalla casistica giurisprudenziale, la frontiera più dibattuta potrebbe divenire il requisito della diversità sessuale [anche] ai fini della trascrizione matrimoniale. Si pensi a App. Civ. Trieste, decr. 6 dicembre 2006, per cui il vincolo di convivenza riconosciuto da provvedimento di autorità estera (in questo caso neozelandese) non è idoneo a integrare la qualifica di “familiare”, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nella pronuncia in esame, si ritiene la *omo-sessualità* dei due conviventi contraria all’ordine pubblico italiano. Di segno opposto, Corte Suprema della California, 15 maggio 2008 (Locyer vs. Città e Contea di San Francisco), per cui, in riferimento alla *Carta Costituzionale* californiana, la libertà matrimoniale era indipendente dall’orientamento sessuale, concentrandosi invece sull’ambizione a tutelare la legittima aspettativa di poter costituire una unità familiare stabile e dignitosa. Non sembra giustificata la distinzione terminologica (e le ricadute sul piano dell’efficacia degli atti) tra *marriage* e *domestic partnership*, definizione che, ciononostante, è connotata da una carica affettiva più spiccata e precettiva delle omologhe espressioni maturate nell’ordinamento italiano (convivenze *more uxorio*, unioni di fatto...), retaggio di concezioni “virilistiche” dell’unità familiare e del vincolo matrimoniale. Cfr. EDOARDO DIENI, *Tradizione “juscorporalista” e codificazione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1999.

⁶⁵ A poco vale osservare la disposizione dell’art. 83 c. c., che tenta di preservare l’autonomia giuridica e concettuale del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato (che non abbiano ancora stipulato con esso alcuna Intesa o che ancora non soggiacciano a una legge di approvazione dell’Intesa pur già stipulata): “*Il matrimonio celebrato davanti a un ministro dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio*”.

⁶⁶ Il documento, in realtà redatto da Filippo Melantone, è ancora ritenuto testo fondamentale dalla

Altri aspetti problematici possono esser evidenziati nella l. n. 520/1995. Tra questi si segnala, primariamente, l'espressa menzione, nell'art. 2 sulla libertà religiosa, della confessione luterana di Augusta del 1530⁶⁷: testimonianza di un forte attaccamento all'insegnamento luterano, del quale la CELI è, *nominata* a parte, uno dei riferimenti più accreditati. Eppure, una fedeltà teologica tanto spiccata non impedisce che la CELI mantenga posizioni di equilibrio, senza avanzare, almeno per il tramite della disciplina statuale basata su Intese, pretese esclusività interpretative sul campo, culturale e spirituale, delle realtà evangeliche. Proprio per questo il comma secondo dell'art. 5 ammette che gli appartenenti alle Forze Armate e a servizi assimilati, membri delle Comunità della CELI, frequentino la chiesa evangelica, anche non luterana, più vicina all'ambito locale. La norma induce almeno tre considerazioni:

- l'atteggiamento propositivo e collaborativo della CELI non si pone come antagonista rispetto alle esperienze evangeliche che non si riferiscono, con la stessa intensità, alla confessione di Augusta del 1530⁶⁸;

- l'indicazione di una simile facoltà, in capo ai membri della CELI, in una norma dello Stato, significa tanto che lo Stato riconosce comunque il diritto alla richiesta e all'ottenimento del permesso, quanto che la confessione religiosa facilita l'adempimento degli obblighi di derivazione bilaterale;

- la previsione può apparire, dal punto di vista pratico, una parziale reazione al disorganico radicamento territoriale della CELI, ma questa osservazione non implica disprezzarne il realismo, semmai cercare di promuoverne il ruolo

vasta e multiforme componente protestante, in Europa e nel mondo. Esso conteneva anche alcune disposizioni riferibili ai ministri di culto, non redatte in un capo autonomo, ma osservabili in entrambe le parti che costituiscono l'ossatura del testo ("i principali articoli della Fede" e "gli articoli nei quali si passano in rassegna gli abusi che sono stati corretti"), come – nella prima parte – un breve inquadramento teorico sulla ministerialità nella Chiesa, corrispondente all'art. 5, e come – nel secondo gruppo di "disposizioni" – il riconoscimento della possibilità di contrarre matrimonio.

⁶⁷ Copiosa la bibliografia, anche di marca confessionale, sul punto. Cfr. per tutti PAOLO RICCA, GIORGIO TOUNN, *Le 95 tesi di Lutero e la cristianità del nostro tempo*, Claudiana, Torino, 1998, pp. 73-81; v. recentemente, in rapporto alla lunga elaborazione che precedette la "confessione", MARTIN WALLRAFF, trad. it. A. Saggese, *Il viaggio di Martin Lutero a Roma*, in *Miteinander-Insieme*, 06/2009, pp. 23-24.

⁶⁸ Manifestazioni neo-aggregazioniste si svolgono anche in rami contigui dell'ambito ius-religioso protestante e il Legislatore, ove edottone, ha preso atto del raccordo tra diversi gruppi confessionali. A questo titolo, *in esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo Statuto per esso emanato dal Sinodo valdese*. Cfr. art. 13, comma terzo, l. n. 449/1984, in G. U. n. 222/1984.

“cerniera” tra le varie comunità evangeliche.

Una peculiare figura di “[persona fisica inquadrabile anche come] ministro di culto” deve esser ritenuta il presidente del Sinodo⁶⁹: le prerogative sinodali sono rimesse, in assenza di specifica disposizione, alle previsioni statutarie, ma il presidente deve esser sentito nel procedimento di revoca dell’erezione di un ente. Si ripropongono, inoltre, istituti prima osservati più diffusamente: la commissione paritetica, anche se in questo caso è espressamente statuito che il procedimento di formazione della stessa debba avvenire su impulso di parte, il che non era ravvisabile nel testo relativo all’UCEBI; l’attuazione tecnica delle disposizioni circa la copertura finanziaria affidata alla normazione regolamentare unilaterale; formule, comunque previste, di (ri)convocazione delle parti. Nel quindicennio 1995/2010, mentre i tempi fanno presagire che lo iato temporale sia destinato a crescere⁷⁰, la l. n. 520/1995 è stata l’ultima a conferire veste legislativa ad un’Intesa *ex art. 8* della Costituzione. A questi fini non si computano, comprensibilmente, Intese già concluse e non munite della fondamentale sanzione legislativa⁷¹, né modifiche – recepite o non recepite – di Intese precedentemente raggiunte ed approvate⁷².

⁶⁹ La competenza più significativa attribuita al Sinodo è relativa all’elaborazione dello Statuto o di sue modifiche (ma l’art. 18 dello *statuto* in esame prevede un elenco dettagliato di attribuzioni). Il Presidente può convocarlo in seduta straordinaria e, per quanto riguarda gli aspetti specificamente propri delle relazioni intraconfessionali tra membri della CELI, presiede pure il Collegio [di conciliazione] in materia di fede e dottrina, a norma dell’art. 32. La parte ricorrente, in questa forma atipica di conciliazione, che evidentemente sublima nel tentativo di pacificare la controversia teologica, può esser costituita da un ministro di culto; un suo rappresentante ha il diritto di partecipare alle sedute.

⁷⁰ Fenomeni di questo tipo, in una prospettiva storica, non sono inconsueti: essi caratterizzarono, in un primo tempo, i rapporti tra Stato e Chiesa -ovvero, Regno e Santa Sede- dalla breccia di Porta Pia sino ai Patti Lateranensi (cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, cit., pp. 286-287, riprendendo pure, per profili attinenti a questa ricerca, CARLO MARIA CURCI, *Il Vaticano regio tarlo superstita della Chiesa cattolica. Studi dedicati al giovane clero ed al laicato credente*, Bencini, Firenze-Roma, 1883); successivamente, la lunga vigenza delle disposizioni concordatarie del 1929 (ma allarga la prospettiva cronologica qui considerata ROBERTO PERTICI, *Chiesa e Stato in Italia dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento*, il Mulino, Bologna, 2009); in ultimo, la reiterata mancata attuazione dell’art. 8 della Costituzione (sulla quale, meritoriamente, vengono individuati numerosi elementi problematici in NICOLA COLAIANNI, *Confessioni religiose e Intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione*, Cacucci, Bari, 1990; in prospettiva dogmatica, PIERO AGOSTINO D’AVACK, *Intese (Diritto ecclesiastico: profili generali)*, in *Enc. giur.*, XVII, 1989).

⁷¹ Cfr. ANTONINO MANTINEO, *Associazioni religiose*, cit., pp. 4-6.

⁷² In questo senso, l’analisi, precedentemente abbozzata, circa i provvedimenti attuativi di Intese e le loro modifiche, ha dimostrato ulteriormente il periodo di rallentamento e timore che sta percorrendo la politica ecclesiastica italiana. Ancora, v. VINCENZO PACILLO, *Dai principi alle regole? Brevi note critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa*, cit., pp. 11-19 e, *ibidem*, ulteriori, cospicui, riferimenti bibliografici.